

Guida al versamento  
del  
Diritto Annuale 2014



Camera di Commercio  
Prato





## *In evidenza*

Si ricorda che **tutte le imprese sono tenute ad avere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)**, dichiarata al Registro Imprese, che deve essere **univoca** (diversa per ogni soggetto iscritto) e **mantenuta attiva**.

Le lettere informative per il diritto annuale vengono inviate di regola alla PEC indicata in visura. Solo in caso di PEC con invio non andato a buon fine, o mai dichiarata al Registro Imprese, si riceverà una lettera cartacea: **in tal caso si dovrà provvedere al più presto a depositare una nuova PEC oppure a ripristinare la validità di quella esistente.**

È stato emanato in data 13 giugno 2014 il D.P.C.M. di proroga dei termini di versamento al **7 luglio**. Ne possono beneficiare le imprese soggette a studi di settore.

Maggiori dettagli nel **capitolo 4**.



## Sommario

*Fare click sul titolo del capitolo desiderato.*

*I contatti (sede e orari, telefono, fax, e-mail) sono **nell'ultima pagina**.*

### Parte I

- 1 **Il diritto annuale: quadro di riferimento normativo** .....5  
Le principali leggi in materia di diritto annuale con relativi regolamenti e circolari.
- 2 **Chi deve pagare: soggetti tenuti e non tenuti al versamento**.....7  
Presupposto del versamento in base al nuovo testo dell'articolo 18 della L. 580/1993 e casi di esonero in base all'articolo 4 del D.M. 359/2001. Normativa per le "start-up innovative".
- 3 **Come pagare: modello F24 e diritto di prima iscrizione** .....9  
Per il versamento del diritto annuale si deve compilare la "**Sezione IMU e altri tributi locali**" del modello F24. Nel caso di iscrizione di nuova impresa o unità locale, si potrà scegliere fra l'addebito diretto e il versamento con F24. Attenzione ai falsi bollettini di pagamento!
- 4 **Quando pagare: la scadenza del versamento**.....12  
Per la maggior parte dei soggetti la scadenza è il **16 giugno** (o 16 luglio con lo 0,40%); è chiaramente diversa per le nuove iscrizioni e può essere diversa per le società con proroga di approvazione del bilancio e/o esercizio non coincidente con l'anno solare.
- 5 **Quanto pagare: modalità di calcolo e arrotondamenti**.....15  
In questo capitolo, pensato soprattutto per gli studi commerciali, viene analizzata nel dettaglio la suddivisione fra i soggetti che pagano **in misura fissa** e quelli che devono versare **in base al fatturato**. Viene poi esaminata la **modalità di calcolo** e di arrotondamento degli importi da versare, descritta per esteso e rappresentata nella forma grafica di diagramma di flusso.
- 6 **Quanto pagare: in misura fissa** .....19  
**Imprenditori individuali, società semplici, società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), soggetti iscritti solo al R.E.A. (tra cui: associazioni, fondazioni, ecc.) e imprese estere** pagano per il 2014 in misura fissa: in questo capitolo è presente la tabella con i relativi importi. Si veda questo capitolo per le persone fisiche che erano iscritte nei soppressi Albi e Ruoli.
- 7 **Quanto pagare: in base al fatturato**.....22
- 8 **Esempi di calcolo 2014 in base al fatturato**.....26  
**Società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di capitali, cooperative e consorzi** pagano in base al fatturato. I righi dei modelli IRAP che devono essere sommati sono indicati nella circolare M.S.E. n. 19230 del 3.3.2009, fermo restando che i riferimenti alle imprese individuali (che pagano in misura fissa) non sono più validi. È poi indicata la modalità di calcolo con la tabella per scaglioni di fatturato, seguita da cinque esempi di calcolo.

### Parte II

- 9 **Compensazione e rimborsi in caso di versamento eccedente**.....30  
La compensazione, quando possibile, è **assai più vantaggiosa** dell'istanza di rimborso. Attenzione alle false telefonate per rimborsi!

- 10 Ravvedimento operoso per le violazioni sul diritto annuale .....34**  
 È possibile regolarizzare le violazioni sul diritto annuale (versamento omesso, incompleto, in ritardo) entro **un anno**, con l'istituto del ravvedimento operoso.
- 11 Cartelle esattoriali: calcolo di sanzioni e interessi .....36**  
 Per le violazioni non regolarizzate con il ravvedimento viene emessa la cartella esattoriale. Tutte le informazioni sul calcolo della sanzione e degli interessi legali, nonché sulla lettura del contenuto della cartella esattoriale (**con lo schema del “Dettaglio degli addebiti” nel nuovo formato predisposto da Equitalia**) e sul pagamento.
- 12 Regolarizzazione diritto annuale degli anni precedenti .....42**  
 Tabelle degli importi del diritto annuale **2012** e **2013**.

### Versioni della Guida 2014

<b>Lettera identificativa</b>	<b>Data pubblicazione</b>	<b>Descrizione modifiche apportate</b>
<u>2014/a</u>	22.05.2014	Prima edizione della Guida al Diritto Annuale 2014
<u>2014/b</u>	23.06.2014	Scadenze: proroga dei termini per studi di settore
<u>2014/c</u>	20.10.2014	Aggiornato il capitolo 3: nuova modulistica Registro Imprese per il diritto di prima iscrizione e nuove modalità per il versamento con modello F24 a saldo zero
<u>2014/d</u>	20.02.2015	Aggiornata la sezione sul calcolo del ravvedimento

# *1 Il diritto annuale: quadro di riferimento normativo*

## **Il diritto annuale**

Il diritto annuale è un tributo dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e, a partire dal 2011, anche dai soggetti iscritti nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo). Gli importi sono definiti da uno specifico **decreto** del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base a una ripartizione fra:

- ◆ soggetti che pagano in **misura fissa**;
- ◆ soggetti che pagano in misura proporzionata **al fatturato dell'esercizio precedente**, sulla base di scaglioni predefiniti.

Con la recente riforma delle Camere di Commercio viene mantenuta questa distinzione, ma con un criterio diverso rispetto al passato. In merito al diritto annuale 2014, per i soggetti interessati dalla modifica normativa sono state previste misure transitorie che consentono di dare immediata applicazione alle medesime innovazioni secondo criteri di gradualità (maggiori informazioni nel capitolo 5 e successivi).

La nuova normativa attribuisce maggiore importanza ai **compiti e funzioni** che le Camere di Commercio svolgono a favore del sistema delle imprese, finanziati con il diritto annuale. Si possono citare a titolo di esempio la promozione del territorio e dell'innovazione, il supporto all'internazionalizzazione, le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie, i servizi al consumatore, gli studi e pubblicazioni sull'economia locale, l'erogazione di contributi, le attività amministrative quali la tenuta del Registro delle Imprese. Le informazioni su tutte queste aree di attività sono disponibili sul sito Internet della Camera di Commercio di Prato [www.po.camcom.it](http://www.po.camcom.it).

È facoltà della singola Camera deliberare una maggiorazione (fino al 20% degli importi ministeriali fissati per l'anno di riferimento), per il cofinanziamento di **iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza**. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale sono sentite preliminarmente all'adozione della delibera di maggiorazione da parte della Giunta Camerale. La maggiorazione del diritto annuale consente alla Camera di Commercio di reperire risorse aggiuntive per la realizzazione di importanti progetti, quali ad esempio interventi in infrastrutture, che hanno ricadute economiche positive per tutte le imprese della provincia.

Il diritto annuale deve essere versato tramite il Modello di pagamento unificato **F24 telematico** entro il **termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**. Il diritto per le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. viene invece pagato contestualmente alla presentazione della domanda oppure nei 30 giorni successivi.

Nel caso di violazioni alla normativa sul diritto annuale è prevista l'emissione di una cartella esattoriale comprensiva della quota di tributo non versata, sanzione e interessi legali. Le imprese non in regola con il diritto annuale non potranno inoltre avere accesso all'erogazione dei contributi

camerali e, dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, non potranno ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.

## Quadro riassuntivo dei riferimenti normativi

**Tutte le norme citate devono intendersi “con eventuali successive modifiche e integrazioni”.**

I riferimenti specifici sono contenuti all'inizio di ogni capitolo.

### NORMATIVA SUL VERSAMENTO (TRAMITE F24 o DIRITTO DI PRIMA ISCRIZIONE):

*Riforma del diritto annuale:*

- Articolo 17 della Legge n. 488 del 23.12.1999 (legge finanziaria 2000)
- Decreto Legislativo n. 23 del 15.2.2010

*che hanno modificato:*

- **Articolo 18 della Legge n. 580 del 29.12.1993 (fonti di finanziamento delle CCIAA)**

*Il regolamento di attuazione in materia di diritto annuale è il seguente, attualmente in corso di riforma:*

- **Decreto Interministeriale n. 359 dell'11.05.2001**

*Gli importi per l'annualità 2014 sono stabiliti in base a:*

- Decreto di determinazione della misura del diritto annuale dovuto (decreto Interministeriale 21 aprile 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3.6.2011: ha validità anche per gli importi del 2014)
- Delibera di Giunta della Camera di Commercio di Prato per maggiorazione importi ministeriali (per il 2014, delibera n. 90 del 24.10.2013)
- Circolari varie interpretative del Ministero, tra cui: circolare Ministero dello Sviluppo Economico n.19230 del 3.3.2009 su arrotondamenti e individuazione righe IRAP

*Il versamento è effettuato in base a due normative tributarie generiche, ovvero:*

- Articolo 17 DPR n. 435 del 7.12.2001 (scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito)
- D.Lgs. n. 241 del 9.7.1997 (pagamento tramite modello F24)

### IN CASO DI MANCATO O TARDATO PAGAMENTO:

*Blocco della certificazione dal 1° gennaio dell'anno successivo in caso di versamento omesso oppure incompleto:*

- Articolo 24 comma 35 Legge n. 449 del 27.12.1997

*La legge 580/1993 stabilisce, per i casi di “tardivo o omesso pagamento”, una sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, in base al:*

- **D.M. n. 54 del 27.01.2005 (applicazione delle sanzioni tributarie al diritto annuale)**, circolare esplicativa n. 3587/C del 20.06.2005 e nota 172574 del 22.10.2013
- Regolamento della CCIAA di Prato per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie (delibera di Consiglio n. 6 del 27.07.2005; modificato con delibere n. 10 del 05.07.2006 e n. 15 del 16.12.2013)

*Le sanzioni vengono irrogate secondo la normativa vigente in materia di sanzioni amministrative tributarie, e tramite cartelle esattoriali:*

- D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 (sanzioni amministrative tributarie)
- D.P.R. n. 602 del 29.09.1973 (sulle cartelle esattoriali)

# 2 Chi deve pagare: soggetti tenuti e non tenuti al versamento

## Riferimento normativo

- ◆ I soggetti tenuti al versamento sono indicati nell'articolo 18 della Legge 580 del 29.12.1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010.
- ◆ Presupposto per il versamento del diritto annuale è l'**iscrizione nel Registro delle Imprese, oppure nel R.E.A.** Quindi, **anche i soggetti iscritti solo al R.E.A. (tra cui: associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc. che svolgono attività economica)** devono versare il diritto annuale.
- ◆ Le cause di esonero sono indicate nell'articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 359 dell'11.05.2001.

Soggetti tenuti al versamento

Soggetti che sono **già iscritti** nel Registro Imprese, oppure nel R.E.A., **al 1 gennaio 2014** (pagano con l'esazione a scadenza ordinaria)

Soggetti che si iscrivono **nel corso del 2014** (pagano **al momento dell'iscrizione\*** o nei 30 giorni successivi)

In ogni caso il diritto annuale **viene pagato per intero**, anche se l'iscrizione è per una frazione di anno

\* salvo il caso di trasferimento di sede da altra provincia (devono versare alla Camera in cui erano iscritti all'1/1)

Soggetti non tenuti al versamento

Per cancellazione volontaria:

- Imprese individuali: cessazione attività (dichiarata) entro il **31.12.2013** e domanda di cancellazione entro il **30.01.2014**
- Società: bilancio finale di liquidazione approvato entro il **31.12.2013** e domanda di cancellazione presentata entro il **30.01.2014**

(in tutti e due i casi, devono essere presenti **entrambi i requisiti**)

Per provvedimento dell'autorità (emesso entro il **31.12.2013**)

- **Fallimento** (salvo il caso di esercizio provvisorio dell'impresa)
- **Liquidazione coatta amministrativa**
- **Scioglimento delle cooperative** ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies C.C. (2544 fino al 31.12.2003)

## Casi particolari

- ◆ È da notare che le cause di esonero **sono solo quelle tassativamente indicate** dall'articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 359/2001, di cui allo schema precedente.
- ◆ Quindi lo stato di **liquidazione, inattività, sospensione** dell'attività, oppure di **concordato preventivo**, **non costituiscono causa di esonero dal versamento del diritto annuale.**
- ◆ Per il caso di **amministrazione straordinaria**, la circolare MAP n. 546959/2004 ha stabilito che in tale caso il versamento del diritto annuale è dovuto, almeno fino a quando viene autorizzato l'esercizio di impresa.
- ◆ **Imprenditori individuali deceduti**: la circolare MAP 3520/C (articolo 9) stabilisce che l'ultimo anno in cui si è obbligati al versamento corrisponde all'anno di decesso del titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi.
- ◆ **Eventi eccezionali**: le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.
- ◆ **START-UP INNOVATIVE**: si tratta di imprese che hanno come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, **lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico**. I soggetti che possiedono **tutti i requisiti** previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere da a) a h), del D.L. 179 del 18.10.2012 (convertito in L. 221 del 17.12.2012), e che hanno ottenuto l'iscrizione **nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese**, hanno diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo **da due a quattro anni** (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. citato). Per informazioni: <http://startup.registroimprese.it> .



# 3 Come pagare: modello F24 e diritto di prima iscrizione

## Riferimento normativo: esazione a scadenza ordinaria e nuove iscrizioni

- ◆ Il Decreto Interministeriale 21 aprile 2011, che stabilisce gli importi del diritto annuale (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3.6.2011), all'articolo 6 prevede che *“Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal Capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241”*.
- ◆ Il D.Lgs. 241/1997 disciplina il “Modello di pagamento unificato”, ovvero il modello F24.
- ◆ Per le imprese (e le unità locali) di nuova iscrizione, il citato decreto che stabilisce gli importi all'articolo 4 prevede la scelta fra due modalità di pagamento: *“tramite modello F24 o direttamente allo sportello [telematico] camerale”*.



### ATTENZIONE: FALSI BOLLETTINI E ALTRE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Continuano a pervenire alle imprese della provincia di Prato delle lettere da parte di soggetti con **denominazioni molto simili** a quella della CCIAA in modo da trarre in inganno i soggetti destinatari di tali invii. Viene richiesto il **pagamento di un bollettino di conto corrente postale**, che in realtà non rappresenta un tributo obbligatorio bensì una semplice iscrizione in elenchi o annuari economici con eventuale invio di pubblicazioni.

**L'Ente Camerale è del tutto estraneo a tali comunicazioni**; il diritto annuale deve essere pagato esclusivamente tramite il **modello F24**. I falsi bollettini non devono ovviamente essere confusi con quelli presenti nelle **cartelle esattoriali** (con logo Equitalia) inviati alle imprese che hanno commesso violazioni riguardanti il diritto annuale.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato che è in circolazione un nuovo tipo di comunicazione ingannevole: si tratta di **moduli**, spediti da **società estere**, con l'invito a controllare e/o modificare i dati relativi alla propria impresa. La sottoscrizione di tali moduli può comportare la registrazione inconsapevole in una banca dati al costo annuo di oltre 1000 Euro. Si invita a prestare la massima attenzione.


## Come versare il diritto annuale di prima iscrizione

Nel caso di presentazione al Registro Imprese di una pratica “ComUnica” per l’iscrizione di una nuova impresa, oppure di una nuova unità locale di impresa preesistente, il contribuente è tenuto a versare il diritto annuale. Nella nuova modulistica online si dovrà indicare la scelta fra tre opzioni:

Addebito contestuale alla pratica Euro

Pagamento tramite F24

Pagamento non dovuto per questa tipologia di pratica

 **Selezionare questa casella per tutte le pratiche Registro Imprese che non costituiscono iscrizione di nuova impresa o nuova unità locale. Si ricorda che anche in caso di trasferimento della sede da altra provincia si dovrà selezionare “pagamento non dovuto”.**

Se viene selezionata la casella “addebito contestuale alla pratica”, è necessario che i fondi depositati sul conto prepagato siano sufficienti. Se viene indicato un importo errato rispetto a quello dovuto, verrà rettificato dalla Camera (sempre se i fondi sono sufficienti) e verrà inviata una PEC con l’indicazione dell’avvenuta modifica del diritto annuale addebitato.


Se invece viene selezionata la casella “Pagamento tramite F24”, l’impresa è tenuta **entro 30 giorni** ad effettuare con modello F24 il versamento dell’importo dovuto. In questo caso si dovranno utilizzare le stesse modalità e codici – descritti qui di seguito – previsti per l’esazione a scadenza ordinaria.

## Come versare il diritto annuale tramite modello F24

- ◆ Il diritto annuale 2014, per le imprese, le unità locali e i soggetti R.E.A. preesistenti all’1/1 (che pagano l’esazione a scadenza ordinaria), **deve essere obbligatoriamente versato, in unica soluzione, con modello F24.**
- ◆ Ai sensi del D.L. n. 223 del 4.7.2006 (convertito in Legge n. 248 del 4.8.2006) i soggetti iscritti al Registro Imprese o al R.E.A., quali titolari di partita IVA, devono effettuare il versamento con F24 utilizzando una delle **modalità telematiche** previste (Entratel, home banking ecc.)
- ◆ Il modello andrà compilato con il **codice fiscale** (e non la partita IVA) dell’impresa o soggetto R.E.A.
- ◆ Gli importi a titolo di diritto annuale andranno indicati nella **“Sezione IMU e altri tributi locali”**, come di seguito indicato.
- ◆ È possibile effettuare il **versamento in compensazione**, ovvero utilizzare crediti che l’impresa ha per altri tributi e/o contributi.

### **IMPORTANTE:**

Anche se il versamento è in compensazione e con F24 a saldo zero, l’importo del diritto annuale **deve sempre** essere maggiorato dello **0,40%** se il pagamento è effettuato in occasione dell’apposita scadenza prevista per il versamento con tale maggiorazione.

-  ◆ Se il modello F24 in compensazione è a **saldo zero**, si potranno utilizzare unicamente i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel ecc.); in caso contrario il pagamento potrà essere effettuato anche tramite i servizi di Internet banking del proprio istituto di credito (art. 11, c.2, D.L. 24.04.2014 n. 66, conv., con modificazioni, dalla L. 23.06.2014 n. 89).

## Come compilare la “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI										
codice ente / codice comune	immob. Ravv.	variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
PO						3850		2014	,	,
									,	,
									,	,
									,	,
									,	,
										+/-
										<b>SALDO (G-H)</b>
deduzione								<b>TOTALE G</b>		<b>H</b>
										+

Il codice **3850** contraddistingue il versamento del diritto annuale.

Indicare l'anno di riferimento \* (2014)

Indicare la **sigla automobilistica** della Camera destinataria del versamento. (Prato = **PO**)

**ATTENZIONE:** non usare altri codici, altrimenti l'Ente sarà costretto a richiedere un nuovo versamento.

Se vi sono unità locali in altre province, riempire **una riga per ogni provincia**, con la relativa sigla automobilistica, eventualmente utilizzando più di un modello F24 se le quattro righe non bastano.

Indicare l'importo da versare, arrotondato:

- **all'Euro**, per il versamento senza 0,40%
- **al centesimo**, per il versamento con 0,40%

(si veda la sezione sulle modalità di calcolo)


\* Per tutte le imprese che pagano in base al fatturato, si ricorda che il diritto annuale è calcolato sulla base del fatturato 2013, ma che – a differenza delle imposte sul reddito – **deve riportare indicazione dell'anno 2014**. Ovvero, sulla base della dichiarazione “IRAP 2014 – periodo d'imposta 2013”, dovrà essere pagato il diritto annuale con indicazione dell'anno 2014.

Ciò vale anche per le **società con esercizio non coincidente con l'anno solare**. Ad esempio, una società che chiude gli esercizi al 30 settembre presenterà il modello “IRAP 2014 – periodo d'imposta 2013” a marzo 2015, ed in tale data pagherà il diritto annuale 2014. Quindi, le società che hanno un esercizio che non si chiude al 31/12 pagano il diritto annuale – con riferimento all'anno di competenza indicato sul modello F24 – sempre con una scadenza **successiva** rispetto alle altre, mai in anticipo.

# 4 Quando pagare: la scadenza del versamento

## Riferimento normativo

- ◆ Il Decreto Interministeriale 21 aprile 2011, che stabilisce gli importi del diritto annuale (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3.6.2011), all'articolo 6 prevede che *“Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, [...] entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi”*.
- ◆ Per il **“termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi”** si fa riferimento all'articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 7.12.2001, così come successivamente modificato. Questo termine vale solo per tutti i soggetti già iscritti all' 1.1.2014, e solo per questi vale la possibilità, prevista dal comma 2 dello stesso articolo, di pagare nei 30 giorni successivi con lo 0,40%.
- ◆ Sempre il decreto che fissa gli importi, all'articolo 4, stabilisce il termine per il diritto di **nuova iscrizione** (avvenuta nel corso del 2014): **direttamente allo sportello camerale** (ovvero tramite “ComUnica”) **oppure con F24 nei 30 giorni successivi**.



## Scadenza per le nuove iscrizioni

- ◆ Per tutte le nuove iscrizioni di imprese e loro unità locali, oppure di soggetti R.E.A., si dovrà pagare **al momento dell'invio della pratica telematica** (ovvero, utilizzando ComUnica, mediante addebito diretto al momento della protocollazione della domanda stessa); altrimenti si dovrà provvedere al versamento **con F24 nei trenta giorni successivi**.
- ◆ I soggetti che si iscrivono nel Registro Imprese o nel R.E.A. **per trasferimento di sede** da altra provincia **non** devono versare al momento della domanda, ma dovranno provvedere al versamento, con il termine ordinario, alla Camera cui erano iscritti all'1/1 (oppure, se trasferiti durante il primo anno di vita, avranno già pagato all'iscrizione all'altra Camera).

## Scadenza ordinaria per il versamento

(imprese / unità locali / soggetti R.E.A. preesistenti all' 1.1.2014, con le eccezioni indicate nei paragrafi successivi)

Lunedì  
**16**  
GIUGNO 2014

per il versamento **senza 0,40%**

Prorogato a **lunedì 7 luglio 2014** per tutti i soggetti indicati nel D.P.C.M. 13.06.2014 come di seguito riportato

*in alternativa:*

Mercoledì  
**16**  
LUGLIO 2014

per versamento **con 0,40%**

(anche in caso di compensazione con altri tributi, c.d. "F24 a saldo zero", il diritto annuale deve essere maggiorato dello 0,40%)

Prorogato a **mercoledì 20 agosto 2014** per tutti i soggetti indicati nel D.P.C.M. 13.06.2014 come di seguito riportato

## A chi si applica la proroga del versamento al 7 luglio / 20 agosto?

D.P.C.M. 13 giugno 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16.06.2014

- ◆ Imprese (individuali o società) che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli **studi di settore**, e che dichiarano ricavi o compensi **di ammontare non superiore al limite stabilito** per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione.
- ◆ Soggetti che pur rientrando nel caso del punto precedente, hanno **cause di esclusione o di inapplicabilità** degli studi stessi (compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27 c. 1 del D.L. 06.07.2011 n. 98 convertito con modificazioni in L. 15.07.2011 n. 111).
- ◆ Soggetti **che partecipano** (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del T.U.I.R. – D.P.R. 917 del 22.12.1986) a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati ai punti precedenti.

## Scadenza per società con proroga di approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare

- ◆ Il versamento delle persone giuridiche è effettuato entro il giorno **16 del sesto mese successivo\*** a quello di chiusura del periodo d'imposta.
- ◆ I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano **entro il giorno 16 del mese successivo\*** a quello di approvazione del bilancio.
- ◆ Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro il **giorno 16 del mese successivo\*** a quello di scadenza del termine stesso.

\* Il termine indicato è quello per il versamento senza 0,40%. In tutti i casi è possibile, nei 30 giorni successivi, pagare con maggiorazione 0,40%.

**ESEMPIO 1 – società con esercizi al 31/12**

- Bilancio approvato nei quattro mesi: scadenza versamento 16 giugno oppure 16 luglio con 0,40%
- Bilancio approvato nel mese di maggio: scadenza il giorno 16 del mese successivo, quindi le stesse scadenze della riga precedente
- Bilancio approvato nel mese di giugno (o oltre): scadenza 16 luglio oppure 15 agosto con 0,40% (prorogato al 20/8 come tutti i versamenti da effettuarsi nella prima quindicina di agosto)

**ESEMPIO 2 – società con esercizi al 30/4**

- Bilancio approvato nei quattro mesi: scadenza versamento 16 ottobre oppure 15 novembre con 0,40% (15/11 sabato quindi 17/11)
- Bilancio approvato nel corso del quinto mese dalla chiusura dell'esercizio (settembre): scadenza il 16 del mese successivo, quindi la stessa della riga precedente
- Bilancio approvato nel corso del sesto mese (ottobre) o oltre dalla chiusura dell'esercizio: scadenza 16 nov. oppure 16 dic. con 0,40% (17/11, 17/12)

**ESEMPIO 3 – società con esercizi al 30/9**

- Bilancio approvato nei quattro mesi: scadenza versamento (del diritto annuale **2014**) entro il 16 marzo 2015 oppure 15 aprile 2015 con aggiunta dello 0,40%
- Bilancio approvato nel 5° mese dalla chiusura dell'esercizio (febbraio): scadenza il 16 del mese successivo, quindi la stessa della riga precedente
- Bilancio approvato nel corso del sesto mese (marzo) o oltre dalla chiusura dell'esercizio: scadenza (del diritto annuale 2014) 16 aprile 2015 oppure 16 maggio 2015 con 0,40% (16/5 sabato quindi 18/5)

Si ricorda che l'anno da indicare sul modello F24 coincide con l'anno di cui si paga il primo acconto sulle imposte, e con l'anno che dà il nome al modello IRAP (es. modello IRAP 2014) utilizzato per effettuare il conteggio. **Le società con esercizio non coincidente con l'anno solare hanno sempre una scadenza del diritto annuale posticipata rispetto alle altre.**

**Casi particolari**

- ◆ Nel caso di **passaggio da esercizio coincidente con l'anno solare a infrannuale o viceversa**, si applicheranno le consuete regole: ovvero in base al fatturato dichiarato sul modello **IRAP anno (n) redditi (n-1)** si pagherà il diritto annuale con indicazione dell'anno **(n)**. Se, a causa di tale passaggio, lo **stesso modello** IRAP anno (n) redditi (n-1) viene utilizzato per due esercizi consecutivi, in occasione della seconda di tali dichiarazioni si procederà a una rideterminazione complessiva del tributo dovuto alla Camera di Commercio per l'anno (n): ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.
- ◆ Nel caso invece di società con **esercizio prolungato** (ovvero che al momento della costituzione decidano di adottare un esercizio di durata superiore ai 12 mesi), tali soggetti verseranno il diritto dovuto **al momento dell'iscrizione**, e l'anno successivo – quando il primo esercizio ancora non è terminato – **effettueranno di nuovo il versamento** per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione con scadenza ordinaria. Ciò, di nuovo, per il carattere "annuale" del tributo. Si veda, a proposito, la circolare MAP n. 555358 del 25.7.2003.

# 5 *Quanto pagare: modalità di calcolo e arrotondamenti*

## Riferimento normativo

- ◆ L'articolo 18 della Legge 580 del 29.12.1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010, stabilisce la nuova suddivisione fra i soggetti che pagano in **misura fissa** (ovvero le imprese individuali e i soggetti iscritti solo al R.E.A. – Repertorio Economico Amministrativo) e quelli che pagano in base al **fatturato dell'esercizio precedente** (tutti gli altri iscritti al Registro Imprese).

Rispetto alla vecchia suddivisione (sezione speciale: in misura fissa; ordinaria: in base al fatturato), **alcune tipologie di impresa passano da un diritto fisso a uno calcolato in base al fatturato, e viceversa.**

- ◆ Per gli anni precedenti (2011 - 2012 - 2013), il decreto 21.04.2011 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3.6.2011), che ha stabilito gli importi dovuti, ha tenuto conto della nuova normativa, stabilendo al tempo stesso una **disciplina intermedia** per alcuni soggetti.

Il nuovo testo dell'articolo 18 della Legge 580/1993 stabilisce inoltre che **il decreto relativo agli importi del diritto annuale ha validità anche per gli anni successivi**, a meno che ne venga emanato uno nuovo con cui si aggiornano le misure del tributo. Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 201237 del 05.12.2013 ha confermato per il 2014 gli **stessi importi** di diritto annuale dovuti per il 2011, 2012 e 2013.

Per il 2014 pagano quindi **in misura fissa**: tutti gli imprenditori **individuali** (con importi distinti fra sezione speciale e sezione ordinaria), i soggetti iscritti **solo al R.E.A.** (tra cui: associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc. che svolgono attività economica) e le **unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero**. Essendo stata prorogata di un ulteriore anno la disciplina intermedia sopra citata, pagano in misura fissa per il 2014 anche le **società semplici** agricole e non, e le società di cui al c. 2 art. 16 D.Lgs. 96/2001 (**società tra avvocati**), che nei prossimi anni dovranno versare in base al fatturato.

Tutte le altre tipologie di impresa pagano per il 2014 **in base al fatturato**.

- ◆ La Camera di Commercio di Prato (in applicazione dell'art. 18 L. 580/1993), con delibera di Giunta n. 90 del 24.10.2013, sentite le Associazioni di categoria, ha stabilito per il **2014 la maggiorazione del 20% rispetto agli importi ministeriali**.
- ◆ La modalità di arrotondamento è indicata nella **circolare** del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009.


## Invio delle lettere informative e ausilio al calcolo del diritto dovuto

A partire dall'anno 2014, l'invio in posta elettronica certificata (PEC) delle lettere informative diventerà lo standard per questo tipo di comunicazione: le imprese che dovessero riceverla in formato cartaceo, a causa di una PEC non più valida, dovranno provvedere al più presto a ripristinarne la validità e/o a comunicare una nuova casella PEC al Registro delle Imprese.

Per esigenze di natura tecnica, e a causa della fase di passaggio fra vecchia e nuova normativa, le lettere informative sono state spedite alle imprese con la vecchia classificazione “sezione speciale” e “sezione ordinaria”. L’unica differenza con la nuova suddivisione riguarda **gli individuali in sezione ordinaria, che ricevono la lettera con gli scaglioni di fatturato in cui è però ben evidenziato (in un apposito riquadro) che devono versare in misura fissa.**

- ◆ Nella lettera informativa inviata alle imprese è presente un  **foglio aggiuntivo** che riporta per ogni provincia il **numero di unità locali** (se l’impresa non ha alcuna unità locale il foglio aggiuntivo non viene inserito).
- ◆ Per tutti i soggetti che per il 2014 pagano in misura fissa, indicati nello schema riportato qui sotto, nel capitolo successivo della presente guida sono indicati **gli importi già comprensivi della maggiorazione e arrotondati**, per facilitare il conteggio senza necessità di dover seguire tutto il procedimento analitico di calcolo.
- ◆ Per gli altri soggetti, che per il 2014 pagano in base al fatturato, è disponibile sul sito Internet della Camera di Commercio di Prato un  **foglio di calcolo** che consente di determinare automaticamente il diritto dovuto inserendo i dati necessari. Per utilizzarlo è necessario aver installato sul proprio PC il software Excel oppure l’applicativo gratuito OpenOffice.

## Schema riassuntivo diritto annuale 2014



\* Per questi soggetti è previsto a partire dai prossimi anni il versamento in base al fatturato. Anche per il 2014, in via transitoria, per le società semplici e le società tra avvocati sono stati stabiliti degli importi in misura fissa (per le società semplici agricole, un importo pari alla metà di quello delle società non agricole).




## Criteri generali per il calcolo (validi per tutti i soggetti) in base alla circolare M.S.E. n. 19230 del 3.3.2009

- ◆ **Le unità locali (e anche le sedi d'impresa) iscritte nel 2014 devono essere escluse dal calcolo, in quanto per esse è già stato richiesto il versamento al momento dell'iscrizione (e se non si fosse provveduto, resta comunque un adempimento con una scadenza diversa ovvero 30 giorni dalla protocollazione della domanda di iscrizione).**
- ◆ Tutti i calcoli, tranne l'arrotondamento finale, andranno effettuati mantenendo i risultati intermedi con **cinque cifre decimali**: se ce ne sono più di 5, si arrotonda al 5° decimale (si vedano le caselle indicate con \* nello schema successivo).
- ◆ Quando è indicato "arrotondamento", deve essere effettuato con **criterio "matematico"**, ovvero per **difetto** se la prima delle cifre decimali "scartate" è **da 0 a 4**; per **eccesso** se tale cifra è **da 5 a 9**.
- ◆ L'importo indicato in misura fissa dal decreto ministeriale, oppure ricavato dalla tabella per scaglioni di fatturato (a seconda della tipologia di impresa), deve intendersi come **tributo ministeriale per la sola sede** ed al netto della maggiorazione deliberata dalla Camera di Commercio.
- ◆ Si dovrà poi calcolare il **tributo ministeriale per la singola unità locale**, come **20%** del dovuto per la sede e con un **massimo** che per il 2014 è fissato in **Euro 200**. (Per le imprese con sede all'estero, si parte direttamente dall'importo ministeriale per l'unità locale). I soggetti iscritti solo al R.E.A. (associazioni, fondazioni ecc.) **non** pagano per le eventuali unità locali.
- ◆ Per la CCIAA in cui l'impresa ha sede, si **sommerà** il dovuto ministeriale per la **sede** con quello per le **unità locali** (previa **moltiplicazione del dovuto unitario per il numero di unità locali** presenti in quella provincia). Ai soli fini del diritto annuale, le "sedi secondarie" sono trattate come unità locali.
- ◆ **Per ogni altra CCIAA** in cui l'impresa **ha unità locali**, si moltiplicherà il dovuto ministeriale per ognuna di esse, per il numero di unità locali presenti in quella provincia.
- ◆ Sui risultati precedenti, mantenuti con cinque decimali, **per ogni CCIAA in cui l'impresa ha sede e/o unità locali, si applicherà l'eventuale percentuale di maggiorazione** deliberata da quella Camera di Commercio.
- ◆ Prima di procedere al versamento, si dovranno **arrotondare** gli importi così ottenuti per ogni singola CCIAA, **prima al centesimo di Euro e poi all'unità di Euro\*** (circolare Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21.12.2001): l'importo da versare a ciascuna Camera di Commercio (se si sceglie di pagare **senza** 0,40 %) è sempre espresso in **unità di Euro**.
- ◆ Se si vuole pagare alla seconda delle scadenze previste, **lo 0,40 % in più** si calcola sull'importo precedentemente arrotondato all'Euro, ma il risultato non si arrotonda nuovamente all'Euro, bensì al centesimo.

\* In alcuni casi, l'arrotondamento diretto all'Euro potrebbe portare a un risultato diverso e non corretto. Esempio: arrotondando 26,49715 al centesimo viene 26,50 e quindi all'Euro 27,00. Arrotondando all'Euro con un solo passaggio si otterrebbe invece 26,00.

## Schema del calcolo in base alla circolare ministeriale



# 6 *Quanto pagare: in misura fissa*

## Istruzioni per il calcolo

- ◆ **Per il 2014 pagano in misura fissa: imprenditori individuali (tutti; con importi distinti fra sezione speciale e sezione ordinaria), società semplici (con importi distinti fra agricole e non agricole), società tra avvocati** previste dal comma 2 articolo 16 D.Lgs. 96/2001. Pagano il diritto annuale anche i **soggetti iscritti solo al R.E.A., tra cui le associazioni, le fondazioni e gli enti religiosi che svolgono un'attività economica.** Infine, le unità locali e sedi secondarie di **imprese estere** sono trattate in questo capitolo in quanto pagano in misura fissa.
- ◆ Le imprese dovranno **individuare la provincia** in cui hanno la sede e il **numero di unità locali** presenti in Prato e in ogni altra provincia. Ai fini del diritto annuale, per "unità locali" si intende "unità locali e/o sedi secondarie". **I soggetti iscritti solo al R.E.A. non pagano per le eventuali unità locali.**
- ◆ **Le nuove imprese, unità locali e soggetti R.E.A. iscritti nel 2014 non rientrano nell'esazione con il termine ordinario di giugno/luglio**, ma devono pagare al momento dell'iscrizione (o con modello F24 nei trenta giorni successivi).
- ◆ Nel caso di **trasferimento di sede fra province diverse**, il diritto per la sede è dovuto alla Camera nei cui registri risultava l'iscrizione al 1 gennaio 2014, indipendentemente dalla data effettiva di trasferimento.
- ◆ Nel caso di **passaggio da una forma giuridica che paga in misura fissa a una che paga in base al fatturato, o viceversa** (mantenendo lo stesso codice fiscale), il diritto è dovuto in base alla natura giuridica con cui era iscritta l'impresa al 1 gennaio 2014.
- ◆ Il diritto annuale **non è frazionabile in alcun caso** in proporzione ai mesi di iscrizione al Registro Imprese o al R.E.A. (sia per la sede che per le unità locali).
- ◆ I **criteri di arrotondamento degli importi da versare** sono quelli indicati nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009 (nel capitolo 5 è presente lo schema del calcolo in forma di diagramma di flusso).

## Importi dovuti alla CCIAA di Prato per nuove iscrizioni e per esazione a scadenza ordinaria (imprese già iscritte)

Per i soggetti che pagano in misura fissa, gli importi di nuova iscrizione e quelli dovuti dalle imprese già iscritte **sono gli stessi**, con l'unica differenza della scadenza:

- ◆ Per le **nuove iscrizioni** avvenute nel 2014, si dovrà versare l'importo indicato al momento della domanda di iscrizione o nei trenta giorni successivi (lo 0,40% qui non è previsto);
- ◆ I soggetti già iscritti all' 1.1.2014 dovranno versare con la scadenza ordinaria (primo acconto delle imposte), oppure nei 30 giorni successivi con lo 0,40% in più (calcolando quest'ultimo senza arrotondamento).

## Tabella degli importi in misura fissa

### Imprenditori individuali iscritti in sezione speciale come piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori (e comunque non iscritti nella sezione ordinaria)

Per la sede: (88,00 + maggiorazione 20%) .....	Euro 106,00
Per ogni unità locale* in provincia di Prato: (17,60 + maggiorazione 20%) .....	Euro 21,00

### Imprenditori individuali iscritti in sezione ordinaria

Per la sede: (200,00 + maggiorazione 20%) .....	Euro 240,00
Per ogni unità locale* in provincia di Prato: (40,00 + maggiorazione 20%) .....	Euro 48,00

### Società semplici agricole

Per la sede: (100,00 + maggiorazione 20%) .....	Euro 120,00
Per ogni unità locale* in provincia di Prato: (20,00 + maggiorazione 20%) .....	Euro 24,00

### Società semplici non agricole - Società tra avvocati (comma 2 art. 16 D.Lgs. 2.2.2001 n. 96)

Per la sede: (200,00 + maggiorazione 20%) .....	Euro 240,00
Per ogni unità locale* in provincia di Prato: (40,00 + maggiorazione 20%) .....	Euro 48,00

### Soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo)

Per la sede: (30,00 + maggiorazione 20%) .....	Euro 36,00
--	------------

Questi soggetti **non** pagano importi aggiuntivi per le eventuali unità locali.

*Sono iscritti al solo REA (e non anche al Registro Imprese) le associazioni e fondazioni, gli enti religiosi ecc. che svolgono attività economica. Possono essere iscritte in un'apposita sezione del solo REA anche le persone fisiche che erano iscritte nei soppressi Ruoli Agenti e Rappresentanti o Agenti di Affari in Mediazione o Mediatori Marittimi, e che non esercitano l'attività.*

### Imprese con sede principale all'estero

Per ogni unità locale* in provincia di Prato: (110,00 + maggiorazione 20%).....	Euro 132,00
---	-------------

\* o sede secondaria

**NOTA:** nella guida degli anni 2009-2010 era stato scritto che "a causa del nuovo metodo di arrotondamento, non è più possibile esporre il dovuto separatamente per la sede e per la singola unità locale". Le regole sull'arrotondamento non sono cambiate, ma gli importi stabiliti anche per quest'anno consentono (per la provincia di Prato) di effettuare il calcolo in questa modalità semplificata, che per i soggetti che hanno fino a un max. di 4 unità locali porta esattamente allo stesso risultato.

**Per i soggetti con unità locali fuori provincia, oppure più di 4 U.L. in Prato, si veda la pagina seguente.**

## Esempio di calcolo per un piccolo imprenditore individuale:

criterio analogo, partendo dai relativi importi, per tutte le altre tipologie di soggetti che pagano in misura fissa

### Imprenditori individuali iscritti come piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori (e comunque non iscritti nella sezione ordinaria)

	senza 0,40%	con 0,40%
Sede senza unità locali	Euro 106,00	Euro 106,42
Sede e 1 U.L. in provincia di Prato (106 + 21)	Euro 127,00	Euro 127,51
Sede e 2 U.L. in provincia di Prato (106 + 21 x 2)	Euro 148,00	Euro 148,59
[ sede fuori provincia ] 1 U.L.	Euro 21,00	Euro 21,08
[ sede fuori provincia ] 2 U.L. (21 x 2)	Euro 42,00	Euro 42,17

## Se l'impresa ha unità locali fuori provincia oppure più di 4 U.L. in provincia di Prato:

- ◆ **Unità locali fuori provincia:** partire dagli importi non maggiorati indicati nella tabella a pagina precedente in alto (17,60 per i piccoli imprenditori, 40,00 per gli imprenditori in sezione ordinaria, ecc.). **Prima** si deve **moltiplicare** per il numero di U.L. in quella provincia, **poi** applicare l'eventuale percentuale di **maggiorazione** deliberata dalla relativa CCIAA **e solo alla fine** arrotondare **all'Euro**. (Con percentuali di maggiorazione diverse da quella di Prato, il versamento potrebbe risultare errato se non si segue la sequenza giusta).

### ESEMPIO:

Piccolo imprenditore con tre unità locali in provincia "XY" che ha maggiorazione 15%:

17,60 (importo non maggiorato di ogni U.L.) x 3 = 52,80

52,80 + maggiorazione 15% = 60,72 che si arrotonda a 61,00 (per eccesso perché il primo decimale è un 7)

Quindi: euro 61,00 senza 0,40% oppure euro 61,24 con 0,40%.

Se si arrotondasse l'importo già maggiorato della singola unità locale, moltiplicando poi per tre, si otterrebbe un versamento di 60,00 euro (errato).

- ◆ **Impresa con più di 4 unità locali in provincia di Prato:** stesso criterio visto al punto precedente; si parte dagli importi base di sede e unità locali non maggiorati (88,00 e 17,60 per i piccoli imprenditori ecc.); **prima** si somma l'importo della **sede** con quello di **tutte le U.L.** in provincia di Prato, **poi** si applica la **maggiorazione 20%** e **solo alla fine** si arrotonda **all'Euro**.

### ESEMPIO:

Piccolo imprenditore con sede e 8 unità locali a Prato:

sede non maggiorata (88,00) + 8 U.L. non maggiorate (17,60 x 8) = 228,80

228,80 + maggiorazione 20% = 274,56 che si arrotonda a 275.

Partendo dagli importi già maggiorati e arrotondati (106,00 e 21,00) si otterrebbe un risultato errato di 274,00.

**Si ribadisce che con gli importi stabiliti per quest'anno e la maggiorazione 20%, per tutte le imprese che hanno fino a 4 unità locali in provincia di Prato, e se è in Prato la sede anche fino a 7 U.L., il risultato torna uguale.**

**Il caso di un piccolo imprenditore con un numero così alto di unità locali può considerarsi assai raro.**

# 7 *Quanto pagare: in base al fatturato*

## Istruzioni per il calcolo

- ◆ **Per il 2014 pagano in base al fatturato: società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di capitali, cooperative, consorzi con attività esterna**, gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), enti pubblici con attività economica esclusiva o prevalente.
- ◆ Il “fatturato” deve essere calcolato come descritto a pagina seguente.
- ◆ Le imprese dovranno **individuare la provincia** in cui hanno la sede e il **numero di unità locali** presenti in Prato e in ogni altra provincia. **Ai fini del diritto annuale, per “unità locali” si intende “unità locali e/o sedi secondarie”.**
- ◆ **Le nuove imprese e le nuove unità locali iscritte nel 2014 non rientrano nell’esazione a scadenza ordinaria**, ma devono pagare al momento dell’iscrizione gli importi di seguito elencati nella tabella “Importi per nuove iscrizioni”.
- ◆ Nel caso di **trasferimento di sede fra province diverse**, il diritto per la sede è dovuto alla Camera nei cui registri risultava iscritta l’impresa al 1 gennaio 2014, indipendentemente dalla data effettiva di trasferimento.
- ◆ Nel caso di **passaggio da una forma giuridica che paga in misura fissa a una che paga in base al fatturato, o viceversa** (mantenendo lo stesso codice fiscale), il diritto è dovuto in base alla natura giuridica con cui era iscritta l’impresa al 1 gennaio 2014.
- ◆ Il diritto annuale **non è frazionabile in alcun caso** in proporzione ai mesi di iscrizione al Registro Imprese (sia per la sede che per le unità locali).
- ◆ I **criteri di arrotondamento degli importi da versare** sono quelli indicati nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009 (nel capitolo 5 è presente lo schema del calcolo in forma di diagramma di flusso).

## Importi per nuove iscrizioni – CCIAA di Prato

Il diritto annuale di nuova iscrizione può essere **automaticamente addebitato** su indicazione del richiedente al momento dell’invio della pratica con ComUnica (con indicazione degli importi in ricevuta). Se non è versato contestualmente alla domanda, il diritto annuale dovrà essere pagato nei 30 giorni successivi esclusivamente **con modello F24**.

**Società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di capitali, cooperative, consorzi, ecc. – Solo imprese e unità locali iscritte nel 2014**

Nuova impresa: Euro 200,00 + maggiorazione 20% =

**Euro 240,00**

Nuova unità locale (in provincia di Prato): Euro 40,00 + 20% =

**Euro 48,00**

## Definizione di “fatturato” (circolare M.S.E. n. 19230 del 3.3.2009)

La suddetta circolare ha stabilito i criteri per l'esatta individuazione del “fatturato” ai fini del calcolo del diritto annuale (per il 2014, si farà riferimento ai **modelli IRAP 2014 periodo d'imposta 2013**). Prima di elencare le istruzioni per ogni tipo di impresa, si sottolineano alcuni criteri generali:

**IRAP  
2014**

PERIODO D'IMPOSTA 2013

- ◆ Anche per i soggetti che applicano l'articolo 5-bis del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto **non rileva l'adeguamento agli studi di settore**;
- ◆ I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono procedere alla **somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri** del modello IRAP.

MODELLO  
IRAP 2014  
Quadro IC  
Società  
di capitali

**Sezione I – Imprese industriali e commerciali:** somma dei righe

- IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- IC5 (altri ricavi e proventi)

**Sezione II – Banche ed altri soggetti finanziari:** somma dei righe

- IC15 (interessi attivi e proventi assimilati)
- IC18 (commissioni attive)

**Sezione I + Sezione II (in caso di compilazione di entrambe)**

Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 446/97, somma dei righe:

- IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- IC5 (altri ricavi e proventi)
- IC15 (interessi attivi e proventi assimilati)

**Sezione III – Imprese di assicurazione**

Tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei **premi** e degli **altri proventi tecnici** così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti C.C; precisamente alla somma delle voci **I.1, I.3, II.1, II.4** del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP 4.4.2008 n. 22 (pubblicato in G.U. n. 106 del 29.4.2008).

**Sezione V – Società in regime forfetario**

Tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti del codice civile.

MODELLO  
IRAP 2014  
Quadro IQ  
Persone  
fisiche

*Gli imprenditori individuali iscritti in sezione ordinaria pagano per il 2014 un **importo in misura fissa** pari a quello dovuto per la classe più bassa di fatturato (più maggiorazione 20%). Si rinvia quindi al **capitolo 6**.*

*In alternativa, gli individuali **diversi dai piccoli imprenditori** possono seguire le istruzioni di questo capitolo considerando in ogni caso un **fatturato uguale a zero**, giungendo così allo stesso risultato.*

**MODELLO  
IRAP 2014  
Quadro IP  
Società  
di persone**

**Sezione I – Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs. 446/1997**

- rigo **IP1** (ricavi di cui all'art. 85 c.1 a)b)f)g) del TUIR). I contribuenti dovranno **scorporare** da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore, riportato nello stesso quadro.

**Sezione II – Soc. commerciali e finanziarie art.5-6 c.9 D.Lgs. 446/97:**

somma dei righi

- **IP13** (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- **IP17** (altri ricavi e proventi)

Per le società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 446/97, somma dei righi:

- **IP13** (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
- **IP17** (altri ricavi e proventi)
- **IP18** (interessi attivi e proventi assimilati)

**Sezione III – Società in regime forfetario**

- rigo **IP47** (reddito d'impresa determinato forfetariamente).

**Sezione IV – Società esercenti attività agricola**

- rigo **IP52** (corrispettivi).

**MODELLO  
IRAP 2014  
Quadro IS  
sezione IV  
Società di  
comodo**

Le **società non operative**, denominate **società di comodo**, sono soggette a una disciplina particolare in considerazione del fatto che esse non sono finalizzate a svolgere un'attività economica o commerciale, ma soltanto alla gestione di un patrimonio, mobiliare o immobiliare che sia; la disciplina delle società di comodo è contenuta nell'articolo 30 della legge 23.12.1994, n. 724. Tali società sono tenute a compilare anche la sezione IV – Soggetti non operativi ex art. 30 L. 724/94 del quadro IS; sezione che **non rileva** ai fini del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale.

**Confidi**

**Confidi:** questi soggetti, in considerazione della particolare attività che svolgono, devono fare riferimento alla voce M031 "corrispettivi per le prestazioni di garanzia" del proprio conto economico. Nel caso in cui adottino i principi contabili internazionali, si dovrà invece considerare la voce 30 "Commissioni attive". Si vedano le note MSE n. 5024 del 12.06.2008 e n. 120930 del 17.07.2013.

**Utilizzo del foglio Excel / Openoffice per il conteggio del diritto dovuto**

Una volta ricavati i dati del fatturato e del numero di unità locali, si potrà utilizzare il  **foglio di calcolo** presente sul sito Internet della Camera di Commercio di Prato, ottenendo automaticamente il dovuto da pagare.

La modalità di calcolo è spiegata a pagina seguente. Si ricorda che sono disponibili anche lo **schema in forma di diagramma di flusso** (capitolo 5) e gli **esempi di calcolo** (capitolo 8).

Denominazione  
Fatturato  
Sigla provincia sede  
UL in provincia sede



## Calcolo del diritto annuale in base al fatturato – CCIAA di Prato

- ◆ Individuare il **fatturato** 2013 con i criteri descritti nelle pagine precedenti.
- ◆ Calcolare l'**importo base ministeriale per la sede** (5 decimali), in base alla seguente tabella (si sommano gli importi dei singoli scaglioni fino a quello in cui si trova il fatturato dell'impresa: l'ultima colonna facilita il conteggio)

da Euro	a Euro	importi aliquote	conteggio facilitato – importi senza maggiorazione
0	100.000	<b>€ 200</b>	€ 200,00 (misura fissa)
100.000	250.000	<b>0,015 %</b>	€ 200,00 + 0,015 % della parte eccedente € 100.000
250.000	500.000	<b>0,013 %</b>	€ 222,50 + 0,013 % della parte eccedente € 250.000
500.000	1.000.000	<b>0,010 %</b>	€ 255,00 + 0,010 % della parte eccedente € 500.000
1.000.000	10.000.000	<b>0,009 %</b>	€ 305,00 + 0,009 % della parte eccedente € 1.000.000
10.000.000	35.000.000	<b>0,005 %</b>	€ 1.115,00 + 0,005 % della parte eccedente € 10.000.000
35.000.000	50.000.000	<b>0,003 %</b>	€ 2.365,00 + 0,003 % della parte eccedente € 35.000.000
50.000.000	oltre	<b>0,001 %</b>	€ 2.815,00 + 0,001 % della parte eccedente € 50.000.000 <b>fino a un massimo di € 40.000,00</b>

- ◆ Calcolare l'**importo base ministeriale per l'unità locale** (5 decimali), come 20% di quello per la sede, con il massimo di Euro 200,00.
- ◆ Effettuare l'operazione (mantenere 5 decimali nel risultato):  

$$\text{dovuto per la sede [se in provincia di Prato]} + \left( \text{dovuto per ogni unità locale} \times \text{numero unità locali in provincia di Prato} \right)$$
- ◆ Al risultato precedente, applicare la **maggiorazione del 20%** (delibera di Giunta n. 90 del 24.10.2013), e arrotondare\* quanto ottenuto **prima al centesimo e poi all'Euro** (circolare Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21.12.2001): si otterrà l'importo da indicare nel modello F24 **per la CCIAA di Prato**.
- ◆ Se si sceglie di pagare alla seconda delle scadenze previste, **lo 0,40 % in più** si calcola sull'importo precedentemente arrotondato all'Euro, ma il risultato non si arrotonda\* nuovamente all'Euro, bensì al centesimo.
- ◆ Se l'impresa ha **unità locali fuori provincia**, si riparte dall'**importo base ministeriale per l'unità locale** e, per ogni CCIAA: si moltiplica per il numero di unità locali in quella provincia; si applica l'eventuale maggiorazione; si arrotonda\* al centesimo e poi all'Euro.
- ◆ Le **unità locali iscritte nel 2014** in provincia di Prato, a differenza delle altre, pagano sempre **Euro 48,00** (ovvero 40 + 20% di maggiorazione). Questo importo, di regola, deve già essere stato versato al momento della domanda di iscrizione o nei 30 giorni successivi; altrimenti si dovrà provvedere al ravvedimento.

\* Arrotondamenti con criterio "matematico": per difetto se la prima cifra decimale che viene scartata è da 0 a 4 e per eccesso se è da 5 a 9.

# 8 *Esempi di calcolo 2014* *in base al fatturato*

## Dati necessari per il calcolo

Gli esempi presenti in questo capitolo si applicano a: **società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di capitali, cooperative, consorzi con attività esterna**, gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), enti economici con attività economica esclusiva o prevalente. Sono state illustrate in precedenza la modalità di calcolo con la tabella per scaglioni di fatturato (capitolo 7) e la modalità di arrotondamento in base alla circolare ministeriale n. 19230 del 3.3.2009 con uno schema del calcolo in forma di diagramma di flusso (capitolo 5).

I conteggi possono essere effettuati automaticamente utilizzando il **foglio di calcolo Excel / OpenCalc** presente sul sito della Camera di Commercio di Prato.

I dati necessari per il calcolo sono:

- ◆ il **fatturato** 2013 individuato con i criteri elencati nel capitolo precedente;
- ◆ il numero di **unità locali**, per ogni provincia, **iscritte al 31.12.2013** e quelle **iscritte nel 2014** (tenuto conto anche di quanto già versato a titolo di diritto annuale all'atto del deposito della domanda);
- ◆ l'eventuale **percentuale di maggiorazione** applicata da ogni Camera di Commercio in cui l'impresa ha sede e/o unità locali (per il 2014, la CCIAA di Prato ha deliberato la **maggiorazione del 20%** rispetto agli importi ministeriali).

## Esempio 1

Calcolo del diritto annuale per un'impresa che nel 2013 ha realizzato un fatturato di Euro 257.304,00, con la sede a Prato e senza unità locali.

Effettuare sempre tutto il conteggio mantenendo **cinque decimali** per i risultati intermedi

### ◆ **Calcolo dell'importo ministeriale per la sede in base agli scaglioni di fatturato**

- fino a Euro 100.000,00 di fatturato .....	200,00000
- da 100.000,00 a 250.000,00 con aliquota 0,015% .....	22,50000
- per i restanti 7.304,00 Euro di fatturato, aliquota 0,013% ...	0,94952
<b>Totale (importo base ministeriale per la sede) .....</b>	<b>223,44952</b>

### ◆ **Calcolo dell'importo complessivo (senza maggiorazione) di sede e unità locali**

Si può saltare il calcolo del dovuto ministeriale per le unità locali, che l'impresa non ha.

Dovuto totale senza maggiorazione (solo sede) ..... **223,44952**

### ◆ **Applicazione della maggiorazione 20% (importo da versare a CCIAA di Prato)**

223,44952 + 20% .....	268,13942
arrotondato prima al centesimo .....	268,14
e successivamente all'Euro .....	<b>268,00</b>

**L'impresa dovrà versare Euro 268,00 alla CCIAA di Prato** (oppure 269,07 con lo 0,40%).

## Esempio 2

Calcolo del diritto annuale per un'impresa, con sede e due unità locali a Prato al 31.12.2013, che nel 2013 ha realizzato un fatturato di Euro 593.483,00.

### ◆ Calcolo dell'importo ministeriale per la sede in base agli scaglioni di fatturato

- fino a Euro 100.000,00 di fatturato .....	200,00000
- da 100.000,00 a 250.000,00 con aliquota 0,015%.....	22,50000
- da 250.000,00 a 500.000,00 con aliquota 0,013%.....	32,50000
- per i restanti 93.483,00 Euro di fatturato, aliquota 0,010% .....	9,34830
<b>Totale (importo base ministeriale per la sede) .....</b>	<b>264,34830</b>

### ◆ Calcolo dell'importo base ministeriale per l'unità locale

20% di Euro 264,34830 .....	<b>52,86966</b>
(non supera il massimo di Euro 200,00)	

La maggiorazione e l'arrotondamento dell'importo da versare si effettuano sempre **dopo** aver sommato il dovuto per la sede e tutte le unità locali in Prato

### ◆ Calcolo dell'importo complessivo (senza maggiorazione) di sede e unità locali

Sede + 2 U.L. = 264,34830 + ( 2 x 52,86966 ) = ..... **370,08762**

### ◆ Applicazione della maggiorazione 20% (importo da versare a CCIAA di Prato)

370,08762 + 20%.....	444,10514
arrotondato prima al centesimo .....	444,11
e successivamente all'Euro.....	<b>444,00</b>

L'impresa dovrà versare Euro 444,00 alla CCIAA di Prato (oppure 445,78 con lo 0,40%).

## Esempio 3

Calcolo del diritto annuale per un'impresa, che nel 2013 ha realizzato un fatturato di Euro 1.104.722,00; con sede e una unità locale a Prato; tre unità locali nella provincia "XY" che ha maggiorazione 15%; due unità locali nella provincia "ZW" che ha maggiorazione 12% (tutte le unità locali sono preesistenti al 31.12.2013).

### ◆ Calcolo dell'importo ministeriale per la sede in base agli scaglioni di fatturato

- fino a Euro 100.000,00 di fatturato .....	200,00000
- da 100.000,00 a 250.000,00 con aliquota 0,015%.....	22,50000
- da 250.000,00 a 500.000,00 con aliquota 0,013%.....	32,50000
- da 500.000,00 a 1.000.000,00 con aliquota 0,010%.....	50,00000
- per i restanti 104.722,00 di fatturato, aliquota 0,009%.....	9,42498
<b>Totale (importo base ministeriale per la sede) .....</b>	<b>314,42498</b>

Il risultato del calcolo per l'unità locale è 62,884996 che si arrotonda a cinque decimali per eccesso perché la prima cifra scartata è un 6

### ◆ Calcolo dell'importo base ministeriale per l'unità locale

20% di Euro 314,42498.....	<b>62,88500</b>
(non supera il massimo di Euro 200,00)	

### ◆ Calcolo dell'importo complessivo (senza maggiorazione) di sede e unità locali

Sede + 1 U.L. = 314,42498 + 62,88500 = ..... **377,30998**

### ◆ Applicazione della maggiorazione 20% (importo da versare a CCIAA di Prato)

377,30998 + 20% .....	452,77198
arrotondato prima al centesimo .....	452,77
e successivamente all'Euro .....	<b>453,00</b>

Per le **unità locali fuori provincia** si riparte sempre da 62,88500, ovvero l'importo base ministeriale (per questa impresa) per l'unità locale senza maggiorazione

◆ **Importo da versare a CCIAA "XY"**

Senza maggiorazione: 3 U.L. = 3 x 62,88500.....	188,65500
Con maggiorazione: 188,65500 + 15% .....	216,95325
arrotondato prima al centesimo .....	216,95
e successivamente all'Euro.....	<b>217,00</b>

◆ **Importo da versare a CCIAA "ZW"**

Senza maggiorazione: 2 U.L. = 2 x 62,88500.....	125,77000
Con maggiorazione: 125,77000 + 12% .....	140,86240
arrotondato prima al centesimo .....	140,86
e successivamente all'Euro.....	<b>141,00</b>

L'impresa dovrà versare Euro 453,00 alla CCIAA di Prato, Euro 217,00 alla CCIAA "XY" e Euro 141,00 alla CCIAA "ZW". Oppure, con lo 0,40%, 454,81 a Prato, 217,87 a "XY" e 141,56 a "ZW".

## Esempio 4

Calcolo del diritto annuale per un'impresa, che nel 2013 ha realizzato un fatturato di Euro 427.470,00; con sede e tre unità locali a Prato al 31.12.2013; nel corso del 2014 ha aperto una quarta unità locale, sempre a Prato, pagando Euro 48,00 all'iscrizione.

◆ **Calcolo dell'importo ministeriale per la sede in base agli scaglioni di fatturato**

- fino a Euro 100.000,00 di fatturato .....	200,00000
- da 100.000,00 a 250.000,00 con aliquota 0,015%.....	22,50000
- per i restanti 177.470,00 di fatturato, aliquota 0,013%.....	23,07110
Totale (importo base ministeriale per la sede) .....	<b>245,57110</b>

◆ **Calcolo dell'importo base ministeriale per l'unità locale**

20% di Euro 245,57110.....	<b>49,11422</b>
(non supera il massimo di Euro 200,00)	

◆ **Calcolo dell'importo complessivo (senza maggiorazione) di sede e unità locali**

Sede + 3 U.L. = 245,57110 + ( 3 x 49,11422 ).....	<b>392,91376</b>
L'unità locale aperta nel 2014 è esclusa da questo conteggio.	

Applicare sempre l'arrotondamento **prima al centesimo e poi all'Euro**: in questo caso, effettuando erroneamente l'arrotondamento diretto all'Euro, si otterrebbe un importo diverso.

◆ **Applicazione della maggiorazione 20% (importo da versare a CCIAA di Prato)**

392,91376 + 20%.....	471,49651
arrotondato prima al centesimo .....	471,50
e successivamente all'Euro.....	<b>472,00</b>

◆ **Calcolo per l'unità locale aperta nel 2014**

A differenza delle altre, le unità locali aperte nel 2014 pagano sempre l'importo della fascia minima di fatturato, ovvero 40 + maggiorazione 20% = Euro 48,00 che l'impresa ha già versato al momento dell'iscrizione: non dovrà quindi pagare altro per questa unità locale.

L'impresa dovrà versare Euro 472,00 alla CCIAA di Prato (oppure, 473,89 con lo 0,40%).

## Esempio 5

Calcolo del diritto annuale per un'impresa, che nel 2013 ha realizzato un fatturato di Euro 10.084.371,00; con sede e una unità locale a Prato al 31.12.2013; nel corso del 2014 ha aperto una seconda unità locale, sempre a Prato, senza pagare il diritto al momento dell'iscrizione.

### ◆ Calcolo dell'importo ministeriale per la sede in base agli scaglioni di fatturato

- fino a Euro 100.000,00 di fatturato .....	200,00000
- da 100.000,00 a 250.000,00 con aliquota 0,015%.....	22,50000
- da 250.000,00 a 500.000,00 con aliquota 0,013%.....	32,50000
- da 500.000,00 a 1.000.000,00 con aliquota 0,010%.....	50,00000
- da 1.000.000,00 a 10.000.000 con aliquota 0,009%.....	810,00000
- per i restanti 84.371,00 Euro di fatturato, aliquota 0,005% .....	4,21855
<b>Totale (importo base ministeriale per la sede) .....</b>	<b>1.119,21855</b>

### ◆ Calcolo dell'importo base ministeriale per l'unità locale

20% di Euro 1.119,21855 .....	223,84371
che supera il massimo di Euro 200,00 quindi si limita a .....	<b>200,00000</b>

### ◆ Calcolo dell'importo complessivo (senza maggiorazione) di sede e unità locali

Sede + 1 U.L. = 1.119,21855 + 200,00000 .....	<b>1.319,21855</b>
L'unità locale aperta nel 2014 è esclusa da questo conteggio.	

### ◆ Applicazione della maggiorazione 20% (importo da versare a CCIAA di Prato)

1.319,21855 + 20% .....	1.583,06226
arrotondato prima al centesimo .....	1.583,06
e successivamente all'Euro .....	<b>1.583,00</b>

### ◆ Calcolo per l'unità locale aperta nel 2014

Le unità locali iscritte in corso d'anno, anche se per esse non si è ancora effettuato il versamento, vanno sempre **conteggiate a parte** rispetto agli importi da versare per l'esazione a scadenza ordinaria.

Per l'unità locale aperta nel 2014 si sarebbero dovuti versare Euro 48,00 al momento dell'iscrizione o entro i 30 giorni successivi. Si dovrà effettuare **ravvedimento** (si consulti il capitolo su questo argomento). A titolo di esempio, si supponga che l'unità locale sia stata aperta con protocollo del 15 gennaio e che il ravvedimento venga effettuato il 10 giugno: si hanno Euro 0,15 di interessi legali (**codice 3851**) e Euro 1,80 per la sanzione (**codice 3852**).

**L'impresa dovrà versare Euro 1.583,00 alla CCIAA di Prato** (oppure, 1.589,33 con lo 0,40%). Per l'unità locale nuova – dopo aver comunicato il ravvedimento alla CCIAA stessa – **Euro 48,00 (cod. 3850) + 0,15 (cod. 3851) + 1,80 (cod. 3852)**.

# 9 *Compensazione e rimborsi in caso di versamento eccedente*

## Riferimento normativo

- ◆ Sia l'articolo 17 comma 3 della Legge n. 488 del 23.12.1999 (che ha istituito la riforma del diritto annuale), che l'art. 10 comma 1 del D.M. n. 359 del 11.05.2001 (regolamento di attuazione), stabiliscono per i rimborsi il termine decadenziale di **ventiquattro mesi** dalla data di versamento. Il termine si applica per analogia anche all'utilizzo del credito in compensazione con il modello F24.

## Compensazione diritto annuale

È senz'altro **più vantaggioso** per il contribuente **utilizzare la compensazione** anziché richiedere il rimborso in caso di diritto annuale versato in eccedenza oppure non dovuto. Ciò in quanto:

- ◆ **non ci sono costi** (sui rimborsi ci sono le spese del bonifico o dell'emissione dell'assegno circolare);
- ◆ l'utilizzo del credito è **immediato**;
- ◆ consente anche di **correggere errori**, in casi limitati, sull'Ente destinatario delle somme (ovvero in caso di pagamento a CCIAA errata).

Per compensare il credito da diritto annuale, si utilizzerà la solita **sezione "IMU e altri tributi locali"**, riempiendo una riga con gli **stessi codici** utilizzati a suo tempo per il versamento, ma indicando l'importo da compensare nell'apposita **colonna "Importi a credito"**; il tutto in occasione del contemporaneo pagamento di altri tributi di importo uguale o superiore, dovuti anche nei confronti di altri Enti.

**È necessario contattare preventivamente la Camera di Commercio, anche per verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari e non correre il rischio di effettuare indebite compensazioni che sarebbero poi considerate come omessi versamenti e quindi sanzionate.** In particolare si fa presente che:

- ◆ nel caso di **pagamento a CCIAA errata** (es. Firenze invece che Prato o viceversa), le Camere di Commercio **potrebbero avere già provveduto d'ufficio al trasferimento delle somme**: in questo caso, evidentemente, non si dovrà effettuare la compensazione;
- ◆ nel caso di **presentazione di due modelli F24 identici a saldo zero** (es. pagamento del diritto annuale con utilizzo di credito IVA), il diritto annuale è stato pagato due volte ma anche il credito erariale è stato utilizzato due volte. In genere, in questi casi, l'Agenzia delle Entrate predispone l'annullamento della delega doppia, previa **rinuncia al credito** del diritto annuale (si veda la sezione successiva);
- ◆ nei casi di modelli compilati correttamente, **ma con errato accredito dipendente dall'intermediario** (F24 non telematici), l'Ufficio potrà verificare la mancata corrispondenza fra il cartaceo e quanto realmente pervenuto: in questi casi **è l'utente che si dovrà rivolgere all'intermediario**, al fine di inviare la rettifica all'Agenzia delle Entrate.

Non è possibile effettuare la compensazione quando:

- ◆ l'importo è stato pagato – al momento dell'iscrizione della sede o di una nuova unità locale – dal professionista (notaio, commercialista) con **modalità diverse dal modello F24**;
- ◆ nel caso di **imprese cessate**, che non prevedano di effettuare più alcun versamento con modello F24;
- ◆ quando sono passati **più di due anni dal versamento** (in quest'ultimo caso, non è più possibile neanche il rimborso: si vedano i riferimenti normativi all'inizio di questo capitolo).

## Rinuncia al credito da diritto annuale

Se il versamento eccedente del diritto annuale è stato effettuato con **uno o più modelli a saldo zero** in cui sono stati utilizzati crediti verso altri Enti, ad esempio crediti erariali, è possibile che tali crediti siano stati iscritti in compensazione sul modello F24 per un importo eccedente rispetto all'effettiva disponibilità.

Il caso più frequente è quello in cui **è stato trasmesso due volte lo stesso identico modello a saldo zero**. L'utilizzo del credito (ad esempio, credito IVA) in misura superiore alla disponibilità comporta per il contribuente una sanzione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi il contribuente può chiedere all'Agenzia delle Entrate l'annullamento del modello erroneo, ma poiché questo contiene il diritto annuale, che è di competenza della Camera di Commercio, bisognerà:

- ◆ prima, **presentare alla CCIAA l'istanza di rinuncia al credito da diritto annuale** (ovvero si dichiara che non si utilizzerà in compensazione né se ne chiederà il rimborso); il modello è disponibile nella sezione "modulistica" del sito web della Camera di Commercio di Prato;
- ◆ successivamente, si potrà presentare **l'istanza di annullamento vera e propria all'Agenzia delle Entrate**, allegando l'istanza indicata al punto precedente con il timbro di protocollo della Camera di Commercio.

Ovviamente, nel caso in cui per effetto di tale annullamento il diritto annuale dovesse risultare versato in misura incompleta, bisognerà procedere anche al **reintegro della differenza**. Si consiglia pertanto di prendere preventivamente contatti, anche telefonici, con l'Ufficio Diritto Annuale per l'esatta determinazione del tributo dovuto alla Camera di Commercio.

## Rimborsi diritto annuale



### ATTENZIONE ALLE FALSE TELEFONATE PER RIMBORSI

Sono stati segnalati all'Ufficio Diritto Annuale casi di telefonate alle imprese da parte di soggetti che si qualificano come impiegati della Camera di Commercio e **richiedono coordinate bancarie** per effettuare rimborsi di diritti pagati in eccedenza o non dovuti.


Spesso tali soggetti reperiscono preventivamente alcune informazioni (indirizzo, attività, nomi degli amministratori, ecc.) presso il Registro delle Imprese, che per legge è pubblico, dimostrandosi così ancora più credibili.

**Si ricorda che le coordinate bancarie, in caso di richiesta di rimborso, devono essere indicate esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dalla Camera**; si consiglia pertanto di non fornire tali dati per telefono. Nel caso in cui si riceva una chiamata di questo tipo, si prega di verificarne l'attendibilità contattando la Camera di Commercio, anche con lo scopo di segnalazione.

La domanda di rimborso è l'unico mezzo per ottenere la restituzione di somme versate in eccesso a titolo di diritto annuale soltanto in caso di:

- ◆ soggetti cessati che non debbano effettuare più alcun versamento con F24;
- ◆ importi pagati dal professionista (notaio o commercialista) in fase di iscrizione di impresa e/o unità locale, con pratica telematica, con modalità diverse da F24.

**In tutti gli altri casi è senz'altro consigliabile ricorrere all'istituto della compensazione con il modello F24.**



La domanda deve essere presentata all'Ufficio Diritto Annuale in carta libera, entro il termine di decadenza sopra indicato, e sottoscritta con firma semplice. Dovrà essere utilizzato il **modello** disponibile presso l'Ufficio stesso oppure scaricabile dal sito Internet della Camera di Commercio di Prato. Poiché si sono verificati in passato numerosi casi di domande contenenti errori formali nella compilazione del modello, oppure mancanti degli allegati previsti, si consiglia la presentazione a mano; nel caso di inoltro per posta, si prega di contattare preventivamente l'Ufficio stesso.

**Ogni errore nella compilazione o nella presentazione degli allegati comporterà per l'Ufficio la necessità di richiedere a mezzo posta la regolarizzazione della domanda, con ulteriore allungamento dei tempi del procedimento e – nel caso di inerzia dell'impresa – anche la possibile scadenza dei termini con conseguente rifiuto del rimborso.**

In particolare, nel caso di rimborso di importi versati dal professionista per pratiche di iscrizione al Registro Imprese di sedi e/o unità locali, il modello dovrà essere compilato come segue:

- ◆ il richiedente il rimborso sarà il notaio o commercialista, se persone fisiche, o il legale rappresentante dello studio associato che ha inoltrato la pratica al Registro Imprese, indicando la propria sede e il codice fiscale;
- ◆ nello spazio delle motivazioni, dovrà essere specificato che il versamento del diritto annuale è stato eseguito per conto dell'impresa "X" ai fini dell'iscrizione di impresa e/o nuova unità locale (scrivere i dati identificativi dell'impresa: denominazione, REA, codice fiscale);
- ◆ nel caso in cui si richieda il rimborso con accredito su c/c bancario, questo dovrà risultare intestato al soggetto richiedente (notaio, commercialista, studio associato).

Particolare attenzione anche per quanto riguarda gli **allegati**:

- ◆ versamenti a mezzo F24: **modello del versamento**, con **timbro** dell'intermediario se cartaceo oppure con **ricevuta telematica**;
- ◆ versamenti con contanti, Bancomat allo sportello: **ricevuta del Registro Imprese**;
- ◆ versamenti con cassa automatica (pratiche telematiche): **ricevuta del Registro Imprese**;
- ◆ pagamenti tramite ruoli: **quietanza dell'Agente della Riscossione** (in tal caso il rimborso verrà effettuato a mezzo dell'Agente della Riscossione competente territorialmente);



- ◆ per le istanze di rimborso relative a soggetti che pagano in base al fatturato: **copia del prospetto IRAP in base al quale si determina il dovuto per l'anno di cui si richiede il rimborso** (salvo il caso di diritto di prima iscrizione);
- ◆ **a tutte le istanze dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del richiedente;**
- ◆ altra documentazione è necessaria per il rimborso in caso di società di persone cessate, rimborso agli eredi, ecc. (contattare l'ufficio in questi casi).

Nei casi di rimborso con accredito in c/c bancario, si ricorda che le nuove disposizioni in materia di bonifici impongono l'uso del codice **IBAN** di 27 caratteri, nell'ordine:

- ◆ 4 iniziali: IT più le due cifre di controllo;
- ◆ 1 lettera di controllo CIN;
- ◆ 5 cifre ABI che identificano la banca;
- ◆ 5 cifre CAB che identificano lo sportello;
- ◆ 12 cifre (per alcune banche possono essere presenti lettere) del numero di c/c.

# 10 *Ravvedimento operoso per le violazioni sul diritto annuale*

## Riferimento normativo


- ◆ Il ravvedimento operoso in materia tributaria è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 (e successive modifiche e integrazioni): si può applicare al diritto annuale perché quest'ultimo ha natura di "tributo".
- ◆ Il D.M. 27.01.2005 n. 54 all'articolo 6 conferma l'applicabilità di tale istituto al diritto annuale, come di seguito indicato nelle sezioni "Termini per il ravvedimento" e "Calcolo degli importi da versare".

## Ravvedimento e blocco della certificazione

- ◆ **A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo, alle imprese non in regola con il diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale** (articolo 24, comma 35, della legge n. 449 del 27.12.1997).
- ◆ **Se non è trascorso più di un anno dalla violazione** (ovvero dalla scadenza del termine per effettuare il versamento), l'impresa può – oltre a versare il tributo mancante per sbloccare il certificato – provvedere anche a versare gli importi a titolo di sanzione e interessi per ravvedimento, in modo da non ricevere più alcuna sanzione per quell'anno di competenza.

## Termini per il ravvedimento

Bisognerà individuare la **data della violazione**, ovvero la data di scadenza entro la quale non è stato effettuato – in tutto o in parte – il versamento dovuto.



## Codici per il versamento a titolo di ravvedimento

Il ravvedimento si effettua utilizzando il modello F24, **sezione "IMU e altri tributi locali"**, la stessa che si compila per il comune versamento del diritto annuale. I codici sono:

**3850** per il tributo  
**3851** per gli interessi \*  
**3852** per la sanzione \*

**\* ATTENZIONE**, i versamenti con codice 3851 e 3852 **non sono compensabili** con crediti per altri tributi.

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI											
codice ente / codice comune	immob. Ravv.	variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
P O						3850			,	,	
P O						3851			,	,	
P O						3852			,	,	
detrazione											
TOTALE							G		,	H	
										+/-	SALDO (G-H)

Indicare come sempre **PO**, sigla automobilistica di Prato

**Anno di riferimento** è quello di competenza del tributo

**IMPORTI A DEBITO VERSATI:** indicare gli importi così come calcolati nella sezione successiva.

## Calcolo degli importi da versare per il ravvedimento sul diritto 2014

per il ravvedimento sul diritto dell'anno precedente si consulti la guida del 2013

**ATTENZIONE:** si raccomanda di utilizzare queste istruzioni solo per i ravvedimenti sul diritto annuale dovuto alla CCIAA di Prato. Si invita inoltre a contattare **sempre** l'Ufficio Diritto Annuale prima di effettuare il ravvedimento.

Il calcolo del ravvedimento parte dalla **data di scadenza** del versamento:

- ◆ Per le nuove iscrizioni è il **30° giorno dopo la protocollazione** della domanda
- ◆ In tutti gli altri casi si fa riferimento alla data di scadenza "**scelta**" dal contribuente (es. 16/6 oppure 16/7): ad esempio, se era stato precedentemente effettuato un versamento incompleto, si dovrà considerare entro quale dei due termini era stato effettuato.

Si procederà quindi, **entro un anno** dalla scadenza così individuata, al versamento degli importi:

- ◆ Codice tributo **3850**: il **tributo**, ottenuto per differenza fra il **dovuto (aumentato dello 0,40% se era stata scelta con un versamento parziale la seconda scadenza)** e quanto versato entro la scadenza stessa.
- ◆ Codice tributo **3851**: gli **interessi** (sul tributo di cui sopra) per il numero di giorni intercorrenti tra la scadenza e la data in cui si versa il ravvedimento. I giorni trascorsi fino al 31.12.2014 sono soggetti al tasso dell' **1%**, dall' 1.1.2015 il tasso è **0,5%**; il divisore **36500**.
- ◆ Codice tributo **3852**: la **sanzione** (sempre calcolata sul tributo di cui sopra), del **3%** se il ravvedimento avviene dal 1° al 30° giorno dalla scadenza, e del **3,75%** se avviene a partire dal 31° giorno fino a un anno. **Non** si applica al diritto annuale il c.d. ravvedimento "mini" o "sprint" per i primi 15 giorni.

# 11

## Cartelle esattoriali: calcolo di sanzioni e interessi

### Riferimento normativo

- ◆ L'articolo 18 comma 8 della **Legge n. 580 del 29.12.1993** (con successive modifiche e integrazioni) stabilisce che *“In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”*.
- ◆ Il citato D.Lgs. 472/1997 stabilisce le norme base in materia di **sanzioni tributarie**.
- ◆ Il **decreto ministeriale 27.01.2005 n. 54** è stato emanato come *“Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale”* e contiene le norme di dettaglio specifiche per il diritto camerale; è stato successivamente accompagnato dalla circolare esplicativa del Ministero delle Attività Produttive n. 3587/C del 20.06.2005.
- ◆ Nel corso del 2013 l'Agenzia delle Entrate ha modificato alcune delle procedure di calcolo della sanzione per i tributi erariali di sua competenza. Successivamente, allo scopo di uniformare anche le sanzioni sul diritto annuale a tali nuove regole, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso la nota n. 172574 del 22.10.2013 che **modifica rispetto al passato, in senso più favorevole al contribuente, il calcolo della sanzione in alcune fattispecie**.
- ◆ Con delibera di Consiglio n. 6 del 27.07.2005 (e successive modifiche e integrazioni: ultima modifica con delibera n. 15 del 16.12.2013, che recepisce le nuove modalità di calcolo di cui sopra) la Camera di Commercio di Prato ha disciplinato con proprio **regolamento** (disponibile sul proprio sito Internet) le norme specifiche per l'irrogazione delle sanzioni sul diritto annuale dovuto per imprese e unità locali di propria competenza.

### Emissione del ruolo per le violazioni sul diritto annuale

Nei casi di violazione sul diritto annuale, ovvero di

- ◆ versamento **omesso**
- ◆ versamento **incompleto** (tra cui il versamento alla seconda scadenza, di regola il 16 luglio, senza la maggiorazione 0,40%)
- ◆ versamento **in ritardo** (dopo il termine previsto per il versamento con 0,40%)

il contribuente è soggetto a una **sanzione amministrativa** in base ai riferimenti normativi sopra citati. Si ricorda che **entro un anno dalla violazione** (cioè dall'ultimo giorno utile per pagare senza ritardo) è **possibile evitare l'irrogazione della sanzione versando contestualmente l'importo del tributo e le somme a titolo di ravvedimento** (si veda per quest'ultimo il capitolo precedente).


La sanzione è irrogata, di regola, con emissione di **ruolo esattoriale**: il contribuente riceve dall'Agente della Riscossione una **cartella di pagamento** comprensiva di:

- ◆ eventuale **tributo** ancora non versato
- ◆ **sanzione** amministrativa tributaria
- ◆ **interessi** legali.


Il contribuente dovrà versare all'Agente della Riscossione tali importi più le **spese di notifica** e i **compensi esattoriali**.

## Calcolo del tributo non versato

Salvo il caso elementare di tributo interamente omesso, in caso di violazione le somme pagate sono suddivise **in base ai periodi di versamento**, delimitati dalle scadenze per pagare senza e con 0,40%. I versamenti sotto indicati con (A), (B) e (R) sono da intendersi incompleti (altrimenti non ci sarebbe alcuna sanzione) mentre quelli in ritardo (C) possono essere sia completi che non.



Per il calcolo del residuo di tributo non versato, che sarà iscritto a ruolo esattoriale, si partirà dal dovuto aumentato dello 0,40% o meno a seconda che il contribuente **abbia effettuato almeno un versamento fra la prima e la seconda scadenza** (periodo B indicato qui sopra):



## Calcolo della sanzione

La sanzione è pari al **30%** sul tributo interamente omesso, o sul residuo di tributo non versato come da schemi precedenti, e sempre del **30%** sui versamenti in ritardo non ravveduti (indicati sopra con la lettera "C").

In casi di dolo o colpa grave (produzione di documenti falsi ecc.) può essere applicata una percentuale maggiore, fino al **100%**.

Per il diritto annuale di prima iscrizione, in cui non esiste la possibilità del versamento con 0,40%, la sanzione è del **10%** per i primi trenta giorni di ritardo e del **30%** in tutti gli altri casi.

A tutela del contribuente si applica poi il principio delle “**violazioni continuate**” (articolo 6 del Regolamento Camerale): quando un contribuente commette violazioni **su più anni**, senza ricevere alcuna notifica di violazione relativa al diritto annuale, la sanzione complessivamente irrogata (somma delle sanzioni dei singoli anni) non può essere superiore alla più alta fra esse, calcolata in base alle regole precedenti, aumentata del 200%.

Il metodo di calcolo della sanzione sopra indicato si applica **a partire dai ruoli emessi per le violazioni sul diritto annuale 2011**.

Per le cartelle esattoriali relative al diritto degli anni antecedenti al 2011 sono stati applicati i criteri indicati nella precedente circolare 3587/C che rispetto a quelli sopra indicati presentano le seguenti differenze:

- nessuna differenza per il calcolo della sanzione per le nuove iscrizioni: 10% per i primi trenta giorni di ritardo e 30% successivamente
- in nessun caso il dovuto veniva aumentato dello 0,40% e i versamenti incompleti effettuati in tale periodo (lettera B negli schemi precedenti), anche per la sola omissione dello 0,40%, venivano sanzionati come “ritardo inferiore a trenta giorni” ovvero al 10% sull'intero importo
- i ravvedimenti incompleti erano sempre sanzionati come non ravveduti.

## Calcolo degli interessi

La **data iniziale** per il calcolo degli interessi è la data di **scadenza** del versamento ovvero:

- ◆ di regola, l'ultimo giorno per pagare senza 0,40% (es. 16 giugno) salvo i due casi sotto indicati
- ◆ se il contribuente ha effettuato un versamento incompleto nel periodo dello 0,40% (lettera B negli schemi precedenti), e quindi il dovuto per il calcolo è stato aumentato dello 0,40%, gli interessi partiranno dalla seconda scadenza (es. 16 luglio)
- ◆ per le nuove iscrizioni si parte dall'apposito termine per esse stabilito (trenta giorni dopo la data di protocollazione della domanda).

La **data finale** per il calcolo degli interessi è:

- ◆ il **giorno in cui è stato effettuato il versamento**, per i pagamenti in ritardo;
- ◆ la **data di consegna dei Ruoli all'Agente della Riscossione**, per i tributi omessi in tutto o in parte (residuo non versato).

Il conteggio viene effettuato in giorni, secondo il calendario civile e con divisore **36500**, in base ai tassi vigenti anno per anno indicati nell'art. 1284 del Codice Civile, come da tabella seguente.

### IL TASSO DI INTERESSE LEGALE (art. 1284 Codice Civile)

dal 21.04.1942 al 15.12.1990 ..... <b>5%</b>	dal 01.01.2008 al 31.12.2009 ..... <b>3%</b>
dal 16.12.1990 al 31.12.1996 ..... <b>10%</b>	dal 01.01.2010 al 31.12.2010 ..... <b>1%</b>
dal 01.01.1997 al 31.12.1998 ..... <b>5%</b>	dal 01.01.2011 al 31.12.2011 ..... <b>1,5%</b>
dal 01.01.1999 al 31.12.2000 ..... <b>2,5%</b>	dal 01.01.2012 al 31.12.2013 ..... <b>2,5%</b>
dal 01.01.2001 al 31.12.2001 ..... <b>3,5%</b>	dal 01.01.2014 al 31.12.2014 ..... <b>1%</b>
dal 01.01.2002 al 31.12.2003 ..... <b>3%</b>	dal 01.01.2015 ..... <b>0,5%</b>
dal 01.01.2004 al 31.12.2007 ..... <b>2,5%</b>	

## Cartelle esattoriali: guida alla lettura e al pagamento

La cartella esattoriale viene emessa dall'**Agente della Riscossione**, ovvero da una società del **gruppo Equitalia s.p.a.**, di cui riporta il logo  Equitalia. Nella maggior parte dei casi, l'Agente competente è quello della provincia di Prato (attualmente, Equitalia CENTRO s.p.a. che ha incorporato Equitalia CERIT), ma può essere diverso se la residenza dell'imprenditore individuale oppure la sede legale della società sono in un'altra provincia (naturalmente le somme incassate restano di competenza della CCIAA di Prato). Gli Agenti della Riscossione che operano in Sicilia non fanno parte del gruppo Equitalia.

Nella prima pagina in alto si trova la copia a ricalco del verbale di **notifica**: a partire dalla data indicata il contribuente ha **60 giorni di tempo per pagare**; se paga **dopo**, gli importi dovuti sono diversi e **non può più essere utilizzato il bollettino allegato**. (Per le cartelle notificate tramite posta, la data potrebbe essere indicata sulla busta).

Sempre nella prima pagina si trova l'intestazione della cartella, con i **dati anagrafici** e il **codice fiscale** del contribuente, un'indicazione sommaria degli **importi** iscritti a ruolo e dei relativi **Enti destinatari** di tali somme. Nell'intestazione è indicato anche qual è l'**Agente della Riscossione** (ambito provinciale) a cui è stato affidato l'incarico di esigere le somme dovute.

**La sezione più importante per la comunicazione tra Ente impositore e contribuente è però il "Dettaglio degli addebiti"**, riportata nella pagina seguente: in essa sono indicati il numero REA (fondamentale per le richieste di informazioni telefoniche alla CCIAA), la violazione contestata al contribuente e gli importi iscritti a ruolo, con i relativi codici:

- ◆ **961** per il tributo (eventuale) non versato;
- ◆ **962** per la sanzione;
- ◆ **992** per gli interessi.
- ◆ Se sono presenti righe con i codici 5062, 5063, 5064, 5065, 5076, queste **non** si riferiscono al diritto annuale, bensì all'Ufficio Sanzioni (ex-UPICA) della Camera di Commercio, per cui in tal caso si prega di rivolgersi a tale Ufficio.

Per quanto riguarda il pagamento, si fa presente che talvolta la stessa cartella può essere **notificata a più soggetti**: ad esempio, ai soci delle snc, agli accomandatari delle sas, ai liquidatori ecc. **Per evitare di pagarla più volte**, si dovrà controllare il **numero** di cartella, che sarà **lo stesso** tranne l'eventuale aggiunta di **tre cifre** dopo una barra es: 136 2006 12345678 90 per la società, 136 2006 12345678 90 / 001 per il primo socio, / 002 per il secondo e così via.

- ◆ **Fino a 60 giorni dopo la notifica si può utilizzare il bollettino allegato alla cartella**, che è comprensivo degli importi iscritti a ruolo, di una parte dei compensi di riscossione (per i ruoli emessi dal diritto annuale 2003 in poi) e delle spese di notifica.
- ◆ **Trascorsi più di 60 giorni dalla notifica non si deve più utilizzare il bollettino allegato** perché gli importi da versare risultano diversi: oltre agli importi iscritti a ruolo e a un compenso di riscossione più alto, sono da versare anche gli interessi di mora ed eventuali rimborsi di spese per procedure esecutive che l'Agente ha dovuto sostenere. In tal caso, per effettuare il pagamento, ci si dovrà recare presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione, o comunque ad esso chiedere informazioni per il versamento.

**Le informazioni sugli importi iscritti a ruolo devono invece sempre essere richieste all'Ente impositore, ovvero in questo caso all'Ufficio Diritto Annuale.**

Sono in corso di attivazione, da parte di Equitalia, nuove modalità di pagamento delle cartelle esattoriali: presso i **tabaccai** che dispongono dell'apposito terminale, oppure on line **con carta di credito** o con **generazione di numero RAV** (sul sito di Equitalia).

**Dettaglio degli addebiti – nuovo formato**

il vecchio formato è disponibile nella Guida 2009 o 2010



Controllare l'Ente impositore:  
**"Camera di Commercio di Prato Ufficio Diritto Annuale"**.

Ente che ha emesso il ruolo  
**Camera di Commercio di Prato Ufficio diritto annuale**  
 Via del Romito 71 59100 PRATO PO

**Violazione** che viene contestata al contribuente

**Anno di competenza** per il quale è stata commessa la violazione sul diritto annuale

**DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI****SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:**

1. RUOLO N. 2013/002007

**DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CREDITORE**

Nella tabella che segue sono indicati i **compensi e l'importo totale** derivante dalla emissione del ruolo n. 2013/002007 (vedi 'Dettaglio degli addebiti' punto 1).

1. RUOLO N. 2013/002007  
**Diritto annuale**

Partita: OCPON1020103001234567890IP DIRITTO ANNUALE OMESSO 2010 REA 000000  
 DIRITTO ANNUALE 2010 NON VERSATO. SI APPLICA LA SANZIONE DEL 30% EX DM  
 54/2005, REGOLAMENTO CAMERALE 6/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

**Numero REA:**  
 prenderne sempre nota per le richieste di informazioni telefoniche alla CCIAA

Ruolo n. 2013/002007.  
 Reso esecutivo in data 02-04-2013.  
 Ruolo ordinario.

**Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è CATIA BARONCELLI.**  
 Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Camera di Commercio di Prato Ufficio Diritto Annuale, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2010	0961	Diritto annuale Camera di Commercio DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA REA 000000	106,00	4,93	8,48
2	2010	0962	Diritto annuale Camera di Commercio - sanzione pecuniaria DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA REA 000000	31,80	1,48	2,54
3	2010	0992	Diritto annuale Camera di Commercio - Interessi DENOMINAZIONE DELL'IMPRESA REA 000000	5,81	0,27	0,46
<b>Totale</b>				<b>143,61</b>	<b>6,68</b>	<b>11,48</b>
Totale da pagare (entro le scadenze)				ovvero entro <b>60 giorni</b> dalla notifica		euro <b>150,29</b>
Totale da pagare (oltre le scadenze)*				euro <b>155,09</b>		

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi del servizio di riscossione. Vedere sezione "Informazioni utili".

Diritto annuale CCIAA = **codice tributo 961**  
 Sanzione pecuniaria = **codice tributo 962**  
 Interessi = **codice tributo 992**

Se si paga in ritardo, ovvero dopo 60 giorni dalla notifica, **non si deve utilizzare il bollettino allegato** ma rivolgersi agli sportelli dell'Agente della Riscossione. Se impossibilitati a recarsi presso gli sportelli, contattare telefonicamente l'Agente della Riscossione che indicherà la relativa modalità.



## Cartelle esattoriali: richiesta di riesame in autotutela

In tutti i casi in cui il contribuente si veda recapitare una cartella esattoriale, che comprenda anche codici tributo **961**, **962** e/o **992** (diritto annuale), di cui non ritiene dovuto il pagamento, potrà richiedere informazioni all'Ufficio Diritto Annuale, dopo aver preso nota del numero REA presente nella sezione “**Dettaglio degli addebiti**”, precedentemente raffigurata.

Se il contribuente ritiene che la cartella sia – in tutto o in parte – palesemente illegittima o infondata (ad esempio, perché ha regolarmente effettuato il pagamento che gli viene contestato), può presentare **richiesta di riesame in autotutela**, al fine di ottenere l'annullamento totale o parziale della medesima senza bisogno di ricorrere ad organi giurisdizionali. La presentazione di memorie difensive in sede di autotutela, comunque, non interrompe né sospende il termine per la proposizione dell'eventuale ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è sempre possibile anche dopo che è trascorso il termine medesimo.

La domanda di riesame in autotutela dovrà essere presentata utilizzando l'apposito **modulo** che si può scaricare dal sito Internet della Camera di Commercio di Prato e ad essa dovranno essere allegate le copie ben leggibili della cartella notificata, di eventuali modelli F24 di avvenuto pagamento con codice tributo 3850 (diritto annuale) e di un documento di identità del richiedente.

Si ricorda che non costituiscono causa di esonero dal versamento – e quindi motivi validi per richiedere l'annullamento della cartella – la liquidazione o inattività dell'impresa in forma societaria, o la cessazione dell'attività dell'impresa individuale, se non è stata tempestivamente richiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese.

## Cartelle esattoriali: richiesta di rateazione

Di regola, la cartella esattoriale relativa al diritto annuale deve essere versata in unica soluzione, entro il 60° giorno dalla notifica. Nel caso di contribuenti in situazione di **oggettiva e dimostrabile difficoltà finanziaria**, può essere richiesta la rateizzazione dell'importo dovuto. Il procedimento è disciplinato con regolamento adottato con Determinazione del Segretario Generale n. 185 del 26.07.2006.

I soggetti interessati a un pagamento rateale di una cartella esattoriale dovranno contattare l'Ufficio Diritto Annuale, che verificherà la sussistenza dei requisiti necessari e farà compilare apposita istanza **soggetta a imposta di bollo pari a € 16,00**. L'istanza dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 60° giorno dalla notifica della cartella: nel caso di accoglimento, verrà comunicato al contribuente il piano di rateazione con gli importi da versare e le relative scadenze (massimo 10 rate, ciascuna con un importo minimo di € 30,00).

## Cartelle esattoriali: responsabile del procedimento

Responsabile dei procedimenti di riscossione del diritto annuale (con sanzioni e interessi) tramite ruolo esattoriale, di rateazione e dilazione del pagamento delle relative cartelle, e di sospensione o sgravio del ruolo esattoriale per la riscossione del diritto annuale, è il **Dirigente del Settore “Amministrazione, Bilancio e Patrimonio”**, nella persona della dr.ssa Catia Baroncelli.

# 12 *Regolarizzazione diritto annuale degli anni precedenti*

## Prima di regolarizzare

Prima di procedere alla regolarizzazione di un diritto annuale non versato oppure versato in misura incompleta, ad esempio per sbloccare la certificazione, è necessario verificare **due condizioni**:

**1** Sono scaduti o no i termini per il ravvedimento?

**2** La CCIAA ha già emesso il ruolo (cartelle esattoriali) per quell'anno di competenza?

- ◆ Nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini per il **ravvedimento** (ovvero non sia trascorso **più di un anno** dalla scadenza) è conveniente senz'altro procedere a tale forma di regolarizzazione **che evita ogni successiva irrogazione di sanzione** da parte dell'Ente (si veda il capitolo 10 sul ravvedimento).
- ◆ Una volta scaduti i termini per il ravvedimento, e fino all'emissione dei ruoli da parte della CCIAA, si dovrà provvedere a **versare il solo tributo** (codice 3850) e attendere l'emissione della cartella esattoriale, che conterrà solo sanzione e interessi (questi ultimi, con il calcolo bloccato alla data in cui è stato pagato il tributo), oppure, per regolarizzare definitivamente la posizione, **prendere contatti con l'Ufficio Diritto Annuale per l'emissione di un atto di irrogazione immediata**, comprensivo di sanzione e interessi.
- ◆ **Se è già stato emesso il ruolo (cartelle esattoriali), non si dovrà procedere più a versamenti con modello F24 ma pagare la cartella esattoriale all'Agente della Riscossione competente.** Al momento della pubblicazione di questa guida, è stato emesso il ruolo per tutti gli anni fino al 2011 compreso.

È senz'altro opportuno, prima di regolarizzare il tributo con modello F24, informarsi presso l'Ufficio Diritto Annuale sull'eventuale emissione di **ulteriori ruoli**.

Si riassumono di seguito gli importi per il **2012** e il **2013**; per informazioni più dettagliate si dovrà far riferimento alla Guida al versamento dei relativi anni. Nelle pagine del sito Internet sono disponibili anche gli importi degli anni 2011 e precedenti.

## Diritto annuale 2012 e 2013

**2012** **Rif. normativo:** decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 21.04.2011; maggiorazione 20% stabilita con Delibera di Giunta numero 58 del 7.10.2011.

**2012** **Scadenza:** 18 giugno, oppure 18 luglio con lo 0,40%. Per le imprese individuali, e le società soggette a studi di settore, 9 luglio oppure 20 agosto con 0,40%. Salvo società con esercizio infrannuale o proroga di bilancio e nuove iscrizioni di imprese e/o unità locali.

2012/2013

**2013** **Rif. normativo:** decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 21.04.2011; maggiorazione 20% stabilita con Delibera di Giunta numero 97 del 29.11.2012.

**2013** **Scadenza:** 17 giugno, oppure 17 luglio con lo 0,40%. Per le imprese soggette a studi di settore, 8 luglio oppure 20 agosto con 0,40%. Salvo società con esercizio infrannuale o proroga di bilancio e nuove iscrizioni di imprese e/o unità locali.

### **A) Importi in misura fissa (2012 e 2013)**

*(importi già comprensivi della maggiorazione 20%)*

#### **Imprenditori individuali iscritti in sezione speciale (piccoli imprenditori, agricoli, artigiani)**

Per la sede ..... Euro 106,00  
Per ogni unità locale in provincia di Prato ..... Euro 21,00

#### **Imprenditori individuali iscritti in sezione ordinaria**

Per la sede ..... Euro 240,00  
Per ogni unità locale in provincia di Prato ..... Euro 48,00

#### **Società semplici agricole**

Per la sede ..... Euro 120,00  
Per ogni unità locale in provincia di Prato ..... Euro 24,00

#### **Società semplici non agricole**

##### **Società tra avvocati (c.2 art. 16 D.Lgs. 2.2.2001 n. 96)**

Per la sede ..... Euro 240,00  
Per ogni unità locale in provincia di Prato ..... Euro 48,00

#### **Soggetti iscritti solo al R.E.A.**

Per la sede ..... Euro 36,00

#### **Imprese con sede principale all'estero**

Per ogni unità locale in provincia di Prato ..... Euro 132,00

### **B) Importi in base al fatturato (2012 e 2013)**

Per il 2012 e 2013 pagano in base al fatturato: società in nome collettivo e in accomandita semplice, società di capitali, cooperative, consorzi con attività esterna (tranne le nuove iscrizioni).

#### **Nuove iscrizioni in corso d'anno (snc-sas-srl-spa-sapa-coop)**

Nuova impresa in provincia di Prato..... Euro 240,00  
Nuova unità locale in provincia di Prato ..... Euro 48,00

#### **Imprese e unità locali già iscritte: pagamento in base al "fatturato"**

**2012** I dati devono essere ricavati dal modello **IRAP 2012 periodo d'imposta 2011**.

**2013** I dati devono essere ricavati dal modello **IRAP 2013 periodo d'imposta 2012**.

- Anche per i soggetti che applicano l'articolo 5-bis del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto non rileva l'adeguamento agli studi di settore.
- I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del modello IRAP, ai fini del calcolo del fatturato devono procedere alla somma dei valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP.

**Righi del modello IRAP da prendere in considerazione ai fini del calcolo del diritto annuale****QUADRO IC Società di capitali:**

- Imprese industriali e commerciali: **IC1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) + **IC5** (*altri ricavi e proventi*).
- Banche ed altri soggetti finanziari: **IC15** (*interessi attivi e proventi assimilati*) + **IC18** (*commissioni attive*).
- Società la cui attività consiste nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 articolo 6 del D.Lgs. 446/97: **IC1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) + **IC5** (*altri ricavi e proventi*) + **IC15** (*interessi attivi e proventi assimilati*).
- Imprese di assicurazioni: tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei premi e degli altri proventi tecnici così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti C.C.; precisamente alla somma delle voci I.1, I.3, II.1, II.4 del conto economico, allegato al provvedimento approvato con regolamento ISVAP 4.4.2008 n. 22 (pubblicato in G.U. n. 106 del 29.4.2008).
- Sezione V - Società in regime forfetario: tali contribuenti devono fare riferimento alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, così come indicati nelle scritture contabili previste dall'articolo 2214 e seguenti del codice civile.

**QUADRO IQ Persone fisiche: (se in sezione ordinaria)**

- Per il 2012 e 2013 gli imprenditori individuali iscritti in sezione ordinaria pagano un importo in misura fissa (si veda la tabella a pagina precedente).

**QUADRO IP Società di persone:**

- Soc. commerciali art. 5-bis D.Lgs. 446/1997: **IP1** (*ricavi di cui all'art. 85 c.1 a)b)f)g) del TUIR*). I contribuenti dovranno scorporare da tale somma l'eventuale importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore, riportato nello stesso quadro.
- Soc. commerciali e finanziarie art. 5-6 c.9 D.Lgs. 446/1997: **IP13** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) + **IP17** (*altri ricavi e proventi*). Per le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, che determinano la base imponibile IRAP secondo le regole contenute nel comma 9 dell'articolo 6 del D.Lgs. 446/1997: **IP13** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) + **IP17** (*altri ricavi e proventi*) + **IP18** (*interessi attivi e proventi assimilati*).
- Soc. in regime forfetario: **IP47** (*reddito d'impresa determinato forfetariamente*).
- Società esercenti attività agricola: **IP52** (*corrispettivi*).

**ALTRI SOGGETTI:**

- Per le società "di comodo" (Modello IRAP quadro IS) e i confidi si invita a consultare le Guide al versamento del diritto annuale 2012 e 2013.

Una volta individuato il "fatturato", si potrà procedere al calcolo applicando le seguenti regole; si potrà anche utilizzare il foglio Excel disponibile sul sito Internet della Camera di Commercio di Prato.

**Calcolo in base al “fatturato”**

NOTA – A partire dal 2009, è vigente un **nuovo criterio per l'arrotondamento** (5 decimali fino al risultato finale); quando deve essere effettuato – sia esso al quinto decimale, al centesimo oppure all'Euro – deve sempre intendersi con criterio matematico, ovvero per difetto se la prima cifra decimale che viene scartata è da 0 a 4 e per eccesso se è da 5 a 9.

- Calcolare l'**importo base ministeriale per la sede** (5 decimali), in base alla seguente tabella (si sommano gli importi dei singoli scaglioni fino a quello in cui si trova il fatturato dell'anno precedente realizzato dall'impresa):

da Euro	a Euro	Importi/aliquote
0,00	100.000,00	200,00 euro
100.000,00	250.000,00	0,015 %
250.000,00	500.000,00	0,013 %
500.000,00	1.000.000,00	0,010 %
1.000.000,00	10.000.000,00	0,009 %
10.000.000,00	35.000.000,00	0,005 %
35.000.000,00	50.000.000,00	0,003 %
50.000.000,00	oltre	0,001 % (max. euro 40.000,00)

- Calcolare l'**importo base ministeriale per l'unità locale** (5 decimali), come 20% di quello per la sede, con il massimo di Euro 200,00.
- Effettuare la seguente operazione (mantenendo 5 decimali nel risultato):

dovuto **sede** [se in prov. di Prato] + ( dovuto **U.L.** x **num. unità locali** in prov. di Prato )

- Al risultato precedente, applicare la **maggiorazione del 20%** e arrotondare quanto ottenuto prima al centesimo e poi all'Euro (circolare Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21.12.2001): si otterrà l'importo da indicare nel modello F24 per la CCIAA di Prato.
- Se si sceglie di pagare alla seconda delle scadenze previste, lo **0,40% in più** si calcola sull'importo precedentemente arrotondato all'Euro, ma il risultato non si arrotonda nuovamente all'Euro, bensì al centesimo.
- Se l'impresa ha **unità locali fuori provincia**, si riparte dall'importo base ministeriale per l'unità locale e, per ogni CCIAA: si moltiplica per il numero di unità locali in quella provincia; si applica l'eventuale maggiorazione; si arrotonda al centesimo e poi all'Euro.
- **Le unità locali iscritte in corso d'anno a Prato**, a differenza delle altre, pagano sempre Euro 48,00 (ovvero 40 + 20% di maggiorazione). Questo importo, di regola, deve già essere stato versato al momento della domanda di iscrizione o nei 30 giorni successivi.



## Contatti

**in ufficio** →

### Ufficio Diritto Annuale

Via del Romito 71 - piano terra  
59100 Prato

#### Orario di apertura al pubblico:

lunedì	8:30 - 12:30	14:30 - 15:40
martedì	8:30 - 12:30	
mercoledì	8:30 - 12:30	
giovedì	8:30 - 12:30	14:30 - 15:40
venerdì	8:30 - 12:30	

<b>Francesco Tognaccini</b>	0574 612762
<b>Simona Becheri</b>	0574 612761
<b>Maria Grazia Guiggiani</b>	0574 612755

← **per telefono**

**via fax** →

**FAX 0574 612756**

All'attenzione: Ufficio Diritto Annuale

**diritto.annuale@po.camcom.it**  
sito internet: **www.po.camcom.it**

← **e - mail**

Testi e grafica a cura dell'Ufficio Diritto Annuale



Camera di Commercio  
Prato